



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

A proposito del giudizio di rigore di Jemolo relativo al lassismo pauperistico del ramo francescano «non possidente». Osservazioni e note di revisione critica

FABIO VECCHI

1. *Introduzione. Metodo e dogmatica di Jemolo sulla questione della povertà minoritica. Strumenti di confutazione**

Nel quadro di un'imponente produzione scientifica, Arturo Carlo Jemolo non ha mancato di dedicare un significativo spazio d'indagine – già oggetto di un'ampia riflessione storiografica otto e novecentesca¹ – alle vicende della

* Mi sia concesso un ringraziamento all'amico Giuseppe Buffon OFM, per i preziosi suggerimenti e le indicazioni necessarie alla stesura di queste pagine.

¹ Sul tema della politica ecclesiastica italiana di soppressione e liquidazione dell'asse ecclesiastico esiste una ricchissima dottrina ottocentesca di cui qui si propone una succinta ma rappresentativa bibliografia: GIOVANNI BORTOLUCCI, *Sulla soppressione delle Corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici*, Cellini, Firenze 1866; ALPHONSE BOS, *La loi italienne sur les corporations religieuses et les biens du Clergé de Rome*, De Dubuisson, Paris, 1873, pp. 1-31; LUIGI APONTE, *Commento sulla legge di soppressione delle Corporazioni religiose ecc.*, Tipografia dei Classici Italiani, Napoli, 1866; SALVATORE CONTARELLA, *Scioglimento delle Corporazioni religiose*, Tip. Polizzi, Palermo, 1865; LUIGI DE NEGRI, *Asse ecclesiastico*, Min. Finanze, Firenze, 1869; LUIGI DRAGONETTI, *Riflessioni sulla legge della soppressione delle Corporazioni religiose*, Speirani e Figli, Torino, 1865; EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, UTET, Torino, 1893; LORENZO GHIGLINI, *Della liquidazione dell'asse ecclesiastico*, Caorsi, Genova, 1867; CLETO MASOTTI, *Liquidazione dell'Asse ecclesiastico; notizie sulla applicazione alla città di Roma e alle sedi suburbicarie della l. 19 giugno 1873 n.1402*, Tip. Elzeviriana, Roma, 1878, pp. 1-60; EMERICO MORICHELLI, *I beni delle sopresse corporazioni religiose*, Paccasassi ed., Fermo, 1862; FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Flli Bocca, Torino, 1892; Id., *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-1790)*, Ademollo e C., Firenze, 1885, spec. pp. 296-338; ARISTIDE TANI, *Gli ordini religiosi a Roma*, Herder, Roma, 1931; FRANCESCO TENERELLI-CONTESSA, *Degli Ordini religiosi e dei loro beni*, La Fenice, Catania, 1865; MARIO FALCO, *Il riordinamento della proprietà ecclesiastica*, Torino, 1910.

Per una bibliografia più recente, alla quale si rinvia in questo scritto: ITALO MARIO LARACCA, *Il patrimonio degli ordini religiosi in Italia. Soppressione e incameramento dei loro beni (1848-1873)*, Zampetti ed., Velletri, 1936; DONATO MUSILLO, *Fondo per il Culto e trattamento economico del clero*, Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1965; GIACOMO MARTINA, *La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870*, Vita e Pensiero, Pubbl. Università Cattolica, Milano, 1973; FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci: accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna*, NIS, Roma, 1996; CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra storica 1870-1876. Il trasferimento della Capitale e la soppressione delle corporazioni religiose*, Istituto

proprietà ecclesiastica e ai sofferti rapporti Stato-Chiesa che ne derivavano². Se l'approccio metodologico adottato dal preclaro studioso ha privilegiato il versante d'indagine politico-legislativo, contenendosi entro i confini di un'analisi oggettiva e strettamente tecnica della ricostruzione dei fatti e degli istituti, un diverso atteggiamento, più incline a procedimenti apodittici di logica dimostrativa, sembra potersi cogliere in due suoi ben noti e raffinati studi dedicati alla questione della povertà minoritica, con specifica attenzione ai Minori Osservanti e alla loro costola rigorista dei Cappuccini. Si allude qui al «*Saggio sull'ordinamento patrimoniale dei Minori Osservanti nei secoli XVI-XVIII*» e a «*Il "Liber Minoritarum" di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e del XIV secolo*», editi rispettivamente tra il 1919 ed il 1922: dunque, in un arco temporale sufficientemente ristretto, ad evidenziarne il rapporto di bilanciamento ed integrazione reciproca³.

Il giudizio *tranchant* di Jemolo sulla questione della povertà minoritica⁴

per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1996; MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, *A proposito della legge del 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose: iniziative e linee di ricerca*, in «Le Carte e la Storia» I, Il Mulino, Bologna, 1999; GIORGIO AGAMBEN, *Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita*, Neri Pozza, Vicenza, 2011; DARIA GABUSI, *Metamorfosi della vita religiosa: frati e clero regolare, in Cristiani d'Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011* (a cura di A. Melloni) 2 Voll., Ist.Enc. It., Roma, 2011, pp. 1411-1424; CARMINE IUOZZO (a cura di), *Il Fondo archivistico Direzione generale del Fondo per il culto conservato dalla Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno*, in *Archivio Storico del Fondo Edifici di Culto I. Le Corporazioni religiose (1855-1977)*, Palombi ed., Roma, 2013, spec. pp. 11-27.

² Jemolo si occupò a più riprese e sotto diversi aspetti della tematica sulla proprietà ecclesiastica, consegnando alle stampe corposi studi monografici maturati a cavallo del regime concordatario: ARTURO CARLO JEMOLO, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888*, Bocca, Torino, 1911; ID., *L'amministrazione ecclesiastica*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* (a cura di V.E. ORLANDO), vol. X, Pt. II, Società Ed. Libreria, Milano, 1915; ID., *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze, 1927, spec. pp. 224 ss.; ID., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1948. Più rari, i saggi specifici sull'argomento: *Servitù di passaggio. Asse ecclesiastico*, in *Giur. Cort. Reg.*, 1928, pp. 303 ss.; *Il "partito cattolico" piemontese nel 1855 e la legge sarda soppressiva delle Comunità religiose*, in *Il Risorgimento*, XII (1919), pp. 1 ss. Per un quadro bibliografico completo dello studioso, si veda: *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano illustre. Un professore all'università di Roma* (a cura di G. CASSANDRO, A. LEONI, F. VECCHI), Jovene, Napoli, 2007, pp. 53 ss.

³ I due studi furono già editi, quello sui Minori Osservanti, in *Studi Sarsaresi*, II/I, 1922, pp. 1-80, mentre l'altro, sul *Liber Minoritarum* di Bartolo, per i tipi della Tipografia del Senato, Roma, 1919, ed in seguito raccolti nel volume unitario ARTURO CARLO JEMOLO, *Scritti vari di storia religiosa e civile* (scelti e ordinati da F. Margiotta Broglio), Giuffrè, Milano, 1965, pp. 31 ss. e pp. 77 ss.

⁴ Jemolo, senza mezzi termini, censura la condotta dell'Ordine francescano e del suo diritto, spregiativamente chiamato «diritto minoritico», reo di aver ridotto al nulla il precetto pauperistico delle origini fissato dal Santo d'Assisi, per trasformarlo in un «groviglio», in uno: «stato di fatto che in niente rispecchia quell'ideale di San Francesco; una rete di finzioni dove lo spirito acuto dei giuristi e dei casisti poté sbizzarrirsi a suo piacimento» per involvere e raggiungere «l'antitesi degli ideali del Santo». Siffatta condotta, perpetrandosi nel tempo e così assumendo i tratti di un costume stabile, consolidato e diffuso nell'Ordine francescano, avrebbe posto in essere un «falsamento del precetto

impone l'obbligo di alcune verifiche, che si concentrano attorno alla scarsità del materiale documentale disponibile, a supporto delle conclusioni, e solleva una riserva sul metodo storico dell'illustre studioso⁵.

Effettivamente, quando Jemolo accenna all'ideale della perfezione francescana, quasi circondandolo di un alone di nostalgico e perduto misticismo, si riferisce ad un precetto unico nel suo genere, e qualificante, in grado di elevare quel sodalizio spirituale e fraterno ben al di sopra di ogni altra formula statutaria di religiosità vigente nella Chiesa postgregoriana: un precetto che, tuttavia, non avrebbe tardato a manifestare le fessure della crisi, tanto da «infrangersi miseramente»⁶ sugli scogli delle tentazioni della ricchezza terrena, a rilevare che i Francescani, anche Osservanti, non si comportarono, poi, tanto diversamente dagli altri Ordini. E nel palesare tali affermazioni, egli ha di certo in mente i due teorici apicali del francescanesimo pauperista della metà del XVII secolo – Santoro da Melfi e Pietro Marchant – e la poderosa loro trattatistica⁷. D'altro canto, egli illustra con precisione e nettezza quelle asserzioni e le correda criticamente, appellandosi alle risultanze del giurista, giungendo a rilievi che possono ben armonizzarsi con le osservazioni della dottrina coeva e posteriore⁸.

È tuttavia altrettanto vero che quelle contestazioni poggiano su un terreno, quello della possidenza patrimoniale ecclesiastica, assai poco dissodato nei tempi in cui Jemolo elaborava le sue riflessioni e che non molti passi in avanti, a diradare le nebbie, ha compiuto nei successivi decenni⁹. Studi

della povertà nell'età moderna». Così, ARTURO CARLO JEMOLO, *Il "Liber Minoritarum" di Bartolo e la povertà minoritica nei giuristi del XIII e del XIV secolo* in *Scritti vari cit.*, p. 33 e nota 12.

⁵ È ben nota la posizione critica di Jemolo verso il formalismo giuridico: un approccio scientifico e metodologico che, volendo scientemente estromettere dal tavolo di lavoro il «terreno del pre-giuridico», ed in specie l'ambito della storia, poteva sostenere solo vuote costruzioni formali. Cfr. ORAZIO CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XCV, Giuffrè, Milano, 2004/IV, p. 927.

⁶ ARTURO CARLO JEMOLO, *Saggio su l'ordinamento patrimoniale dei Minor Osservanti nei secoli XVI-XVIII*, pp. 77 e 88.

⁷ PIETRO MARCHANT, *Expositio literalis in Regulam Sancti Francisci*, Antuerpiae, 1648; SANTORO DA MELFI, *Morales Commentarii in Statuta et Constitutiones Summarias Ordinis Fratrum Minorum*, Venezia, 1664.

⁸ HILARIN FELDER, *L'ideale di San Francesco d'Assisi*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 1925.

⁹ Cfr. MARINA GARBELLOTTI, *Introduzione*, in AA.Vv., *L'uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia. Secoli XV-XVIII* (a cura di A. Pastore-M. Garbellotti), Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 7, con richiamo al notevole studio di ENRICO STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in G. Chittolini – G. Miccoli, *La Chiesa e il potere politico* (Storia d'Italia. Annali, IX) Torino, 1986, pp. 263-289. Avverte la persistente disattenzione da parte della storiografia ecclesiastica per i problemi economici degli istituti religiosi, GIACOMO MARTINA, *Gli istituti religiosi nello Stato Pontificio negli anni 1789-1799*, in AA.Vv., *La rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799* (a cura di L. Fiorani), Istituti Editoriali e Poligrafici

che, oltretutto, data la complessità oggettiva dell'ambito di ricerca, hanno registrato avanzamenti settoriali e discontinui, con risultati a macchia di leopardo.

Per quanto riguarda, poi, la famiglia francescana nelle sue diramazioni genealogiche, studi specifici che ne tratteggino la storia economica sono rari, ed inesistenti le ricostruzioni sistematiche d'insieme. Occorre inoltre insistere su una circostanza che condiziona pesantemente il sondaggio di questo terreno di indagine: le gravi lacune del materiale documentale d'archivio, spesso aggredito e irreparabilmente smembrato per l'ottusa insensibilità delle amministrazioni politiche di transito¹⁰, con la conseguente dispersione dei dati statistici tanto preziosi alla ricostruzione di fatti e circostanze. Il proposito di ricomporre il quadro dell'asse conventuale e delle dinamiche economiche per ipotizzare una gestione di risorse improntata alla capitalizzazione del reddito nei bilanci dei Minori Osservanti e Cappuccini¹¹, così come un'analisi oggettiva sulle divaricazioni dal precetto pauperistico del Serafico non possono trascurare il criterio del rinvio alle fonti contabili¹².

Sulla base di queste preliminari avvertenze, le osservazioni che possono essere avanzate – quelle sulle quali il dibattito rimane aperto – al severo giudizio di Jemolo sulle digressioni degli Osservanti alla perfezione della

Internazionali, Pisa-Roma, 1997, pp. 443-444. Lo stesso A. lamenta, tra l'altro, la trascuratezza della ricerca sulle soppressioni al tempo della Repubblica Romana giacobina. Di storiografia latitante ed appiattita su una prospettiva agiografica circa il ruolo delle Congregazioni e degli Ordini religiosi, parla FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci: accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna*, NIS, Roma, 1996, pp. 35 ss. Sugli inesplorati fondi archivistici locali, a titolo esemplare, si rinvia all'Archivio di Stato bolognese contenente documenti del XIII secolo relativi alle congregazioni religiose e alla comunità francescana, nonché a GIOVANNI GUALANDI, *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della "Glossa Magna" al "Digestum vetus"*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani, Bologna, 21-26 ottobre 1963* (a cura di G. Rossi), II, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 461 ss., spec. pp. 486 ss.

¹⁰ GILBERTO ZACCHÉ, *Le conseguenze sugli archivi ecclesiastici del processo di unificazione nazionale: soppressioni, concentrazioni, dispersioni*, in *Atti del Convegno di Modena (19 ottobre 2011)*, Mucchi, Modena, 2012.

¹¹ Sul punto, GIUSEPPE MARIA CROCE, *Gli ordini monastici maschili nello Stato Pontificio durante il periodo della Rivoluzione Francese (1789-1799)*, in *La rivoluzione* cit., pp. 512 e 513, nota 6, con rinvio bibliografico. Offre documentazione sullo stato economico reale (data di fondazione, proprietari degli stabili, numero dei frati, mezzi di sussistenza) dei circa 800 conventi italiani dell'ordine cappuccino, EMANUELE BOAGA, *La soppressione innocenziana dei piccoli conventi*, Roma, 1971. Sull'improbabile confronto tra le possidenze dei Cappuccini: «possedimenti, che non potevano assolutamente gareggiare con quelli di benedettini, gesuiti e delle stesse famiglie francescani», FIORENZO FERDINANDO MASTROIANNI, *L'inchiesta di Innocenzo X sui conventi cappuccini italiani (1650). Analisi dei dati*, PUL, Roma, 1985, p. 6.

¹² Jemolo avverte in prima battuta che la sua ricostruzione poggia esclusivamente su dati «... desunti da fonti legislative (costituzioni pontificie e statuti dell'Ordine) e da fonti letterarie giuridiche». ARTURO CARLO JEMOLO, *Saggio su l'ordinamento patrimoniale* cit., p. 81.

Regula, possono riassumersi come segue: una sottovalutazione della crisi scissionistica interna al cenobio francescano, tra Osservanti e Conventuali, che ha alla radice la questione della povertà¹³; la presa d'atto dello scarso condizionamento dell'intervento *ab externo*, e a più riprese, della politica pontificia volta ad addolcire -o persino anatemizzare¹⁴- il rigore pauperistico: intervento che, invece, ha generato contrasti interni¹⁵, aprendo la strada ad interpretazioni autentiche che, nel tempo, faranno della *Regula* il bersaglio ottimale di *fictiones iuris*¹⁶; l'aver totalmente trascurato le dinamiche sociologiche duecentesche in ordine agli atti di liberalità e di ultima volontà (donazioni, testamenti ecc...) e le nuove motivazioni fideistiche che le sorreggono e che inducono i benefattori a preferire quali destinatari i frati Minori¹⁷. Ma, soprattutto, Jemolo trascura alcune fonti il cui apprezzamento

¹³ Sulla politica compromissoria e inconcludente di Clemente V circa il contrasto pauperistico interno ai Francescani, AGOSTINO PARAVICINI-BAGLIANI, «Clemente V», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVI, Treccani, Roma, 1982, p. 211; ANTONIO BLASUCCI, «Vertues franciscaines: 1226-1517», in *Dictionnaire de Spiritualité*, V, Beauchesne, Paris, 1964, spec. coll.1327-1328. Cfr. anche LORENZO DI FONZO, «Francescani», in *Dizionario degli Istituti di Perfezione* diretto da G. Pelliccia e G. Rocca (DIP), IV, Ed. Paoline, Roma, 1977, col. 484, che sottolinea con chiarezza le profonde divaricazioni venute in essere tra Osservanti e Conventuali in tema di *paupertas*: divergenze cresciute già con il rifiuto dei Conventuali delle cd. «Costituzioni martiniane», in favore di una correttezza giuridica del criterio dell'«uso semplice» di ogni tipo di bene materiale. Osserva GIORGIO AGAMBEN, *Altissima povertà* cit., p. 135, che il conflitto «bruciante» tra francescanesimo e curia romana insisterà sulla ricerca di una relazione impossibile tra sfera del diritto e «forma vivendi».

¹⁴ Sull'ammissibilità, secondo il diritto naturale, del rapporto di proprietà sulle *res* nella dottrina pontificia, GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 19-42.

¹⁵ Per le direttive apostoliche di Giovanni XXII, LORENZO DI FONZO, «Francescani» cit., coll.477-478 e 481-482; circa Onorio III, IGNACIO OMAECHEVARRIA, «Economia», in DIP, III, Roma, 1976, coll.1033-1034. Cfr. anche ANTONIO BLASUCCI, «Vertues franciscaines: 1226-1517» cit., col.1326.

¹⁶ Ciò che Jemolo lamenta è, in altri termini, la confezione di una serie di strumenti di tipo rappresentativo-gestorio (gli amici spirituali; i sindaci; le interposte persone) che, pur essendo destinati a soddisfare le necessità primarie del «*recursus ad pecuniam*» dei frati, in definitiva pongono in essere una seria deroga alla *paupertas* e vanno a condizionare gravemente il precetto dell'«*usus pauper*». ARTURO CARLO JEMOLO, *Saggio su l'ordinamento patrimoniale* cit., pp. 102 ss. Per il rinvio a Clemente V, ANDREA BARTOCCI, *Le successioni mortis causa a favore dei Frati Minori. Legislazione e scienza giuridica nell'età del papato avignonese (1305-1378)*, pp. 1-7.

¹⁷ Jemolo sembra non attribuire alcun peso al valore totalmente nuovo assegnato dalla società duecentesca al testamento, a fronte della cultura romana, in cui primeggia lo scopo della conservazione del patrimonio nel nucleo familiare. L'emergere della nuova attenzione del fedele alla *salus animarum* nell'al di là, con una garanzia economica da stabilire in vita – i lasciti *pro anima* a scopi pii – fa dei Minori non solo gli eredi ideali, ma anche i legatari o gli esecutori testamentari eccellenti. Cfr. GIOVANNI ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato alle origini della moderna trattatistica giuridica: note di lettura sul "Liber minoricarum"*, in *Studi umanistici piceni*, Suppl. mon., XXXII, Paleani ed., 2012, p. 30. Non sfuggirà l'effetto paradossale per cui l'Ordine, che per precetto statutario qualificante rifiuta la ricchezza in via assoluta, rifuggendo da ogni sua modalità percettiva, ne divenga il soggetto destinatario, per elezione spontanea ed involontaria attrazione passiva.

storico e giuridico non può essere messo in ombra: alludo alle risultanze statistiche ricavate dalle due indagini apostoliche, la martiniana e l'innocenziana, i cui conseguenti provvedimenti di soppressione si mostrano largamente tolleranti nei confronti dei Francescani; alludo anche alle fonti archivistiche che, con specifica attenzione per Roma, testimoniano gli effetti della legislazione eversiva sabauda sull'asse ecclesiastico e la gestione patrimoniale del chiostro francescano.

Ecco, allora, le perplessità qui sommestamente esposte nella cornice di una riflessione costruttiva, a proposito del metodo storico adottato da Jemolo: dubbi che prendono le mosse da una riproposizione degli eventi monca all'origine, per difetto di rinvio al materiale grezzo. Qui lo Jemolo storico ha ragionato con gli strumenti del diritto (e del giurista), pur offrendo alla disciplina ecclesiastica, beninteso, un contributo scientifico che ha illuminato chiaramente un impervio declivio delle istituzioni della Chiesa. Un contributo da cui traspare, tuttavia, un maggiore affidamento al dogmatismo, all'insegna della dimostrazione circolare della tesi e che confligge, mi sembra, con gli stessi e ricorrenti suoi dubbi metodologici ed epistemologici. Interrogativi ai quali egli dà dimostrazione di una piena consapevolezza quando ammette l'esistenza di un bivio cui lo storico s'imbatte, a proposito della «certezza» dei risultati. Perché, e non si può non aderire a quelle riflessioni, lo storico maneggia armi spuntate e «brancola nel buio non potendosi sottrarre dall'incertezza», anche quando possa confidare nelle potenzialità probatorie di un archivio incorrotto e unitariamente conservato, allorché il suo intento sia la ricostruzione di una realtà assai difficilmente misurabile, qual è il «sentimento generale», vale a dire la religiosità di una popolazione calata in un dato tempo e luogo; ben diverso metodo, e minori incombenze spirituali, al contrario, sovrintendono la ricerca della verità e la ricostruzione storica di un bilancio contabile: una verifica patrimoniale tra entrate ed uscite che si esaurisce nella corrispondenza tra un raffronto di dati. E qui, la voce degli archivi è tanto sufficiente a sé stessa, quanto insostituibile¹⁸.

¹⁸ «Non c'è dubbio che una ricerca metodica, quando fosse ben condotta, e sul presupposto che il materiale archivistico di diocesi e di conventi fosse ben conservato, ci potrebbe dire, per ogni diocesi nei singoli secoli (...) le eredità e le donazioni pervenute ad enti ecclesiastici (...). Dall'esame di libri di archivi parrocchiali potrebbe anche emergere (...) il numero ed ampiezza delle elemosine fatte alla Chiesa, soprattutto per la celebrazione di messe». ARTURO CARLO JEMOLO, *I limiti alle possibilità dello storico*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia* (Scritte e ordinate da L. Scavo Lombardo), Giuffrè, Milano, 1957, pp. 361 ss.

2. *Il privilegio tridentino sulla facoltà del possesso in comune: effetti sull'universo dei religiosi circa il delinarsi netto dei cd. «ordini non possidenti». Cenni*

San Francesco non si preoccupò minimamente di consolidare su un'ossatura giuridica la nuova «*religio*» da lui fondata¹⁹. La sua istituzione, una *fraternitas* ispirata all'umiltà e caratterizzata dall'essere aperta a tutti, come una moderna associazione laicale, non intendeva discostarsi dal quadro tipologico degli Ordini storici, da essi distinguendosi di fatto per i peculiari requisiti che descrivevano una *communitas* atipica²⁰. La natura rivoluzionaria del francescanesimo opponeva al modello gerarchico feudale la circolarità orizzontale dei *fratres*, nella subordinazione diretta ed assoluta al vescovo di Roma. Le specificità francescane, teorizzate ma non formalizzate, si esprimevano nella fedeltà scritturale, propriamente evangelica²¹. Lo scollamento da prospettive formali, di regolamentazione normativa dell'organizzazione monastica, sono confermate dalla consapevolezza, sopraggiunta in un secondo momento nell'Assisi, dell'imprescindibilità di un rivestimento giuridico della nuova realtà cenobitica duecentesca: un'associazione spirituale spontanea, della missione esterna e della disciplina interna che, sotto il vigilante sguardo del pontificato romano, registrava sotto l'impulso dell'«*imitatio Christi*» una crescita esponenziale sia quantitativa che qualitativa già nel corso del primo secolo di vita²².

Occorre comunque muovere da questo presupposto per conciliare l'ideale pauperistico e a-giuridico della *Regula* che promuove l'«*abducatio iuris*»²³, e l'approccio organizzativo della soluzione tridentina. Su questa li-

¹⁹ Per la transizione dalla *fraternitas* di fatto all'*Ordo* giuridico, RAOUL MANSELLI, *I primi cento anni di storia francescana* (a cura di A. Marini), San Paolo, Milano, 2004, pp. 22 ss. Il sintagma francescano «regola e vita» comprende due valori «poco identificati», così, GIORGIO AGAMBEN, *Altissima povertà* cit., p. 132.

²⁰ La fraternità francescana, infatti, non poteva dirsi «monastica, né conventuale e neanche eremitica». Così, LORENZO DI FONZO, «*Francescani*» cit., coll. 474 ss.

²¹ È stato ben osservato come il fondamento della *paupertas* francescana, connesso con l'*usus rerum*, riposi sul diritto naturale nell'originario stato di innocenza, per cui: «tutte le cose sono di tutti, per diritto naturale» e per tutti naturalmente predisposte all'uso, non alla proprietà. Francesco inquadra la questione della proprietà non in termini giuridici, ma sicuramente in termini teologici: impiega le fonti patristiche e canonistiche e – come in seguito farà Graziano, nel *Decretum* – raccoglie e fa sua la dottrina della *communio* originaria dei beni. Questa è la «premessa strategica» della teoria pauperistica francescana. Cfr. GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., p. 28.

²² RAOUL MANSELLI, *I primi cento anni di storia francescana* cit., pp. 7-21.

²³ L'«*abducatio iuris*» è il ritorno alle origini, l'ante-caduta di Caino, la pre-edificazione dell'umanità peccatrice, quando il primitivo stato di natura implicava la separazione tra proprietà ed uso. È questo il «dispositivo essenziale» necessario alla possibile definizione tecnica di «*paupertas*». Così,

nea di confine si consumerà la *summa divisio* francescana -il divorzio tra Osservanti e Conventuali-, laddove spiritualità e concretezza si misureranno frontalmente.

Trento, e prima ancora Innocenzo III, a capo di una folta schiera di papi-giuristi nello spazio di poco più di un secolo, si interroga sulla realismo di una scelta di vita di tipo evangelico, in cui sussistenza e missione possano prescindere dal possesso di beni terreni, pur strumentalmente intesi²⁴. In questa prospettiva, la questione delle patrimonialità ecclesiastiche, con la distinzione draconiana tra Ordini possidenti e non, si pone nel contesto del proceduralismo sulle fonti decretalistiche, come un evento di rara frequenza e, perciò, indice di un'emergenza istituzionale. Il diritto canonico non ama imporre *dictat*, preferendo il temperamento nelle scelte e la composizione degli estremi. Resta il fatto che la soluzione tridentina esposta nella nota *Sessio XXV, De regularis*, segna il limite oltre il quale non è più dato giustificare dietro un alibi il possesso come gestione patrimoniale in senso speculativo e di capitalizzazione: la certezza della Regola impone un chiarimento definitivo sulla *paupertas*. Nessuna finzione che permetta l'ingresso obliquo della possidenza, né ammettendola come strumento per un diverso scopo, tanto meno per tollerare la trasformazione della titolarità giuridica del patrimonio da mezzo in fine²⁵.

La letteratura teologica coeva a Trento aveva del resto già inteso fissare alcuni punti fermi sul criterio pauperistico e distingueva una povertà volontaria (il consiglio evangelico) ed una di precetto²⁶. Sebbene entrambe

GIORGIO AGAMEN, *Altissima povertà* cit., p. 139. Sul precetto della povertà nella codificazione di San Francesco, GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., pp. 11 ss.

²⁴ Innocenzo III, *Inveterata pravitatis* (17 novembre 1207); Onorio III, *Cum secundum consilium* (22 settembre 1220); Gregorio IX, *Speravimus hactenus* (16 giugno 1230), *Quo elongati* (28 settembre 1230) e *Nimis iniqua* (21 agosto 1231); Innocenzo IV, *Ordinem vestrum* (14 novembre 1245); Gregorio X, *Voluntarie paupertati* (5 novembre 1274); Niccolò III, *Exiit qui seminat* (14 agosto 1279); Martino IV, *Ad fructus uberes* (13 dicembre 1281); Bonifacio VIII, *Olim Celestinus* (8 aprile 1295) e *Ad augmentum* (12 novembre 1295); Clemente V, *Exivi de Paradiso* (6 maggio 1312), *Fidei catholicae fundamento* (6 maggio 1312), *Cum nos* (23 luglio 1312) e *Cum nostrae intentionis* (31 luglio 1312). Cfr. diffusamente, RAOUL MANSELLI, *I primi cento anni di storia francescana* cit. Si noti che è lo stesso Jemolo ad ammettere che «in generale i papi paiono più lassisti dei Generali e dei maggiori enti dell'Ordine». Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Il "Liber Minoritarum"* cit., p. 40.

²⁵ Com'è noto, il concilio concesse il privilegio di possedere in comune a tutti gli Ordini d'ambo i sessi, ad eccezione dei Cappuccini e dei Frati Minori. Per regola generale Trento stabilì che «*quoad monachus acquirit est pro monasterio*» salvo che l'acquisto fosse per l'Ordine di appartenenza, e che il possesso in proprio si trasformava in successione a titolo universale a favore del chiostro (*Conc. Trident., XXV, De reg., c.2*). Sulla ondivaga osservanza di tale precetto da parte dei religiosi, cfr. DOMENICO SCHIAPPOLI, *Manuale del diritto ecclesiastico*, II, UTET, Torino, 1902, p. 73.

²⁶ ALESSANDRO DI HALES, *Summa Theologica*, Pars IV, Venezia, 1575.

le forme di povertà contemplino diverse gradazioni di intensità²⁷, l'idealità francescana aveva eletto quella di precetto come sentiero fondamentale al raggiungimento della perfezione, per tendenziale immedesimazione a Cristo. In questa accezione è intesa, per lo meno teoricamente, dai frati Minori.

Il punto critico dove l'opposizione di forze genera uno scarto sta nella resistenza del precetto alle esigenze oggettive dell'organizzazione conventuale; ma è anche l'angolo visuale che permette di stabilire i limiti di tolleranza giustificabili dalle esigenze organizzative e verificare dove la capitalizzazione abbia fatto breccia, minando i contrafforti dell'ortodossia pauperistica, anche se per motivi conformi alla Regola. Sussiste, insomma, un nucleo di funzioni – che la Chiesa usualmente riassume nel binomio *officium-beneficium* – da cui si dipanano l'articolazione del lavoro nella comunità, le modalità di procacciamento delle risorse, ed ancora, l'esigenza del mantenimento delle strutture e il loro allargamento (biblioteche e archivi conventuali) e l'inquadramento e formazione dei professi (istituzione del noviziato) e disciplinare per il governo diretto dei frati (nomina dei padri guardiani e dei ministri generali), nonché gli esercizi di pietà religiosa (assistenza ai diseredati, ai malati, messe).

Di questo complesso intarsio di attività, assai poco si è detto delle implicazioni relative alla trasformazione della natura del lavoro conventuale dall'originaria manualità, verso pratiche che attribuiscono maggior risalto all'esercizio dell'intelletto. Si tratta di una dimensione dell'economia estranea alla concezione dell'umiltà del lavoro faticoso, in sé nobilitante ed in sé gratificante, ma che non tarderà a fondersi strettamente con quegli «*honestas laboritias*» da cui ottenere un'elemosina non elargita ma guadagnata: mai, in ogni caso, in danaro sonante²⁸. Ed è evidente che la trasformazione e anche solo l'estensione del lavoro verso forme di impegno intellettuale che impongono la stabilizzazione della sede, forse lontane dall'originaria concezione del modello agreste e peregrinante di santità di vita dell'Assisiense, non potranno non generare un forte impatto economico²⁹.

²⁷ Dalla rinuncia alla proprietà privata per il solo godimento comune («uso mediocre» dei beni), sino alla rinuncia radicale, per il solo uso necessario alle strette esigenze di vita. Cfr. ERMENEGILDO LIO, «Povertà», in *Enc. Catt.*, IX, CdV, Firenze, 1952, col. 1870.

²⁸ FRANCO CARDINI, *Francesco d'Assisi*, Mondadori, Milano, 1989, p. 113. Cfr. anche ANASTASIO DA MONTECASTELLI, *Il diritto di questua negli Ordini Mendicanti dal suo sorgere fino al Codice di diritto canonico*, in *Coll. Franc.*, 21 (1951), pp. 241-345.

²⁹ Cfr. IGNACIO OMAECHEVARRIA, «Economia» cit., col.1033.

3. *Le inchieste pontificie: basi documentali che contraddicono le tesi lassiste di Jemolo. L'inchiesta «clementina» (1309) e «innocenziana» (1650) e le conseguenze concrete sugli ordini monastici e regolari*

Una prova ineccepibile a favore della vocazione pauperistica francescana, e dell'invocata restaurazione del rigore sancito nella *Regula bullata*, è offerta dall'indagine statistica condotta da Clemente V: una verifica delle pratiche economiche abusive avviata su pressione degli Spirituali e che si concluse con la promulgazione, nella sessione finale del concilio di Vienne, della famosa bolla *Exivi de paradiso* (1312)³⁰.

Nucleo della lettera apostolica a rafforzamento delle aspirazioni di povertà, era la riaffermazione dell'incapacità giuridica assoluta, anche in forma indiretta, dei frati Francescani. L'intendimento era sradicare eventuali frodi connesse con la possibilità di ricevere, anche indirettamente, beni e danaro e di godere di rendite per via testamentaria³¹, per legato o per fedecommeso, ed il divieto di ricorrere al giudice per riconoscere o tutelare l'eventuale lesione giuridica³². Per sincerarsi del rispetto delle direttive apostoliche Clemente V avrebbe poi corredato la bolla con una lettera apostolica (*Magister Gentium*) intesa a sollecitare la periodica verifica dell'osservanza pauperistica: sollecitudine che sarebbe stata poi coadiuvata dalle più puntuali esortazioni contenute nelle plurime costituzioni generali prodotte dai capitoli francescani nel corso del Trecento³³.

Un attento studioso segnalava il singolare fenomeno – ma un destino analogo vale per la *Exiit qui seminatur* – dell'omissione del commento dottrinale alla *Exivi de paradiso*, nonostante l'inserimento ufficiale nel corpo delle *Constitutiones Clementinae*. Evidentemente quella speciale immunizzazione

³⁰ È stato osservato correttamente che detta bolla costituì durante il tardo Medioevo la fonte principale tra le dichiarazioni pontificie e dottrinali del testo giuridico fondamentale dell'Ordine francescano. Per la sua portata dogmatica, quel testo avrebbe necessariamente rinfocolato le differenze della duplice dimensione, ormai solidificata nel seno della Chiesa trecentesca, tra organizzazione episcopale-diocesana, di tipo orizzontale, e a spiccata economia feudale, e l'organizzazione monastico-conventuale, di tipo verticale, e riflettente l'emergente economia di scambio duecentesca. Sul punto, ANDREA BARTOCCI, *Le successioni* cit., pp. 7-12. ANDREA BARTOCCI, *La regola dei Frati Minori al Concilio di Vienne e la Bolla Exivi de Paradiso di Clemente V (1321)*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 96 (2003), Grottaferrata, pp. 45-84. Per approfondimenti sulla discussione pauperistica al Concilio di Vienne, GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., pp. 71 ss.

³¹ GIOVANNI ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato* cit., pp. 15 ss.

³² ANDREA BARTOCCI, *Ereditare in povertà. Le successioni in favore dei Frati Minori e la scienza giuridica nell'età avignonese (1309-1376)*, Jovene, Napoli, 2009.

³³ Lione (1325); Perpignan (1331); Cahors (1337); Assisi (1340); Lione (1351); Assisi (1354); Strasburgo (1362); Firenze (1365).

ermeneutica associava le due decretali alla medesima *ratio*: garantire la lettura autentica della *Regula*³⁴.

Il singolare isolamento procrastinato sino alla conclusione della cattività avignonese, nel 1378, che imporrà ai giuristi degli *Studia generalia* di Bologna l'astensione dal commento, sarebbe stato colmato, per lo meno sul piano disciplinare, dall'intervento provvidenziale delle menzionate costituzioni francescane e dalla replicazione manoscritta dei loro testi³⁵.

Effettivamente, l'alacrità degli *scriptoria* nel colmare i pericolosi vuoti dottrinali ed i contrasti interni ai Francescani sulla *paupertas* dimostrano che alle tendenze lassiste già manifeste alla morte del Serafico reagiva una porzione significativa dell'Ordine, il cui quadro dirigente dei ministri generali non esitava, né avrebbe esitato in futuro – circostanza trascurata da Jemolo –, ad aderire alle posizioni ortodosse della stretta osservanza.

Com'è noto, le due decretali *Exivi de Paradiso* e *Exiit qui seminat* sono le pietre miliari di inquadramento della *Regula* di Francesco e volendone interpretare autenticamente il precetto pauperistico, è bene qui ribadirlo, vengono immunizzate dall'opera di commento. La diffusione manoscritta da parte dei Francescani delle prescrizioni apostoliche resta un fenomeno quantomeno anomalo nel contesto di una prassi giuridica che nell'età del fiorire del diritto costituzionale pontificio delegava allo *Studium bononiensis* la funzione di perfezionamento formale della lettera canonica³⁶: l'intervento tecnico della glossa, infatti, confermava l'autenticità delle lettere decretali e, ad un tempo, ne favoriva la circolazione.

La vistosa deroga alla consuetudine ufficiale, che inibisce l'azione dello scoliaste, fa risaltare ulteriormente il moto spontaneo con il quale i frati Minori, nel corso del XIV secolo, intendevano rispettare e conservare la volontà del Fondatore nella sua integralità.

D'altra parte lo spirito rigoristico si irradia anche per dinamiche che originano dall'interno dell'Ordine attraverso le ispirazioni di Michele da Cese-

³⁴ Le due decretali «dimenticate» erano state inserite tra le fonti ufficiali pontificie sotto il titolo «*De verborum significatione*». GIOVANNI ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato* cit., pp. 34-35.

³⁵ ANDREA BARTOCCI, *Le successioni* cit., pp. 14 ss. offre un'interessante spiegazione della vicenda sulla base delle prevenzioni nutrite da Niccolò III ad evitare un esercizio incontrollato dell'interpretazione della bolla, temendo uno snatramento della *Exiit qui seminat*. Quanto all'interpretazione qui elaborata del «*simplex usus facti*» cfr. GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., pp. 61-64.

³⁶ ALBANO SORBELLI, *Storia della Università di Bologna. I. Il Medioevo (secoli XI-XV)*, Zanichelli, Bologna, 1940, pp. 24-25. Sul rapporto stretto tra lo *Studium bononiensis* e il diritto canonico vedasi CARLO FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 110 e LUCIANO MUSSELLI, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali*, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 35 ss.

na, di Tommaso da Celano³⁷, di Pietro di Giovanni Olivi³⁸ o, specialmente, di Bonagrazia da Bergamo³⁹, palesandosi nella scollatura dalle direttive apostoliche di ammorbidimento dettate da Giovanni XXII e da Martino V⁴⁰.

È degno di nota, inoltre, l'inedito parallelismo dialettico tra orientamenti ecclesiastici (Ordine francescano e direttive apostoliche) e dottrina giuridica canonica -specialmente tra il filofrancescano Bartolo da Sassoferrato⁴¹ e il più rigorista Baldo degli Ubaldi-, a commento della *Exivi de paradiso*: un antagonismo pur messo in evidenza da Jemolo, nel suo celebre saggio sul «*Liber Minoritarum*» di Bartolo⁴².

Il secondo avvenimento utile ad impostare una revisione critica del giudizio senza appello di Jemolo sullo sgretolamento inarrestabile dell'originario ideale pauperistico francescano, risiederebbe nella cd. «Inchiesta innocenziana»⁴³. Dalla prima indagine fiscale clementina sono trascorsi oltre due secoli e mezzo. La *Exivi de paradiso* è stata superata dal concilio di Trento, che si è interposto con una robusta riforma, anche organizzativa, della Chiesa terrena.

Giovanni Battista Pamphili è mosso ad una sistematica revisione sulla dimensione economica e fiscale dei patrimoni ecclesiastici e dei suoi possidenti. La formazione canonistica, confortata da spiccate doti di amministratore, dà impulso all'importante indagine⁴⁴. Ansioso di mettere ordine nella

³⁷ GIORGIO AGAMBEN, *Altissima povertà* cit., pp. 129-130.

³⁸ GIOVANNI ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato* cit., p. 26.

³⁹ GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., pp. 89 ss.

⁴⁰ ANDREA BARTOCCI, *Le successioni* cit., pp. 12-14. Ben nota e deflagranti gli effetti, della posizione d'irrigidimento dogmatico, sino alla condanna della «*paupertas absolutus*» in quanto «*imago Christi*», assunta da Giovanni XXII. Cfr. GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., pp. 78 ss.

⁴¹ Nel suo «*Liber Minoritarum*» Bartolo si spingerà ad affermare entusiasticamente – tanta e tale è la novità rivoluzionaria e fuori dei tradizionali e collaudati schemi di regolamentazione dell'umana condotta proposta dalla *Regula* – l'impossibile applicazione ai Francescani del *Corpus iuris civilis*. Cfr. GIORGIO AGAMBEN, *Altissima povertà* cit., p. 41.

⁴² Jemolo, senza mezzi termini, colloca la dottrina pauperistica di Bartolo nel solco lassista e riconduce il *Liber Minoritarum* «nel quadro delle progressive deviazioni dalla regola francescana». ARTURO CARLO JEMOLO, *Il "Liber Minoritarum" di Bartolo* cit., pp. 35 ss.

⁴³ EMANUELE BOAGA, «*Soppressioni*», in *DIP*, VIII, 1988, coll. 1814 ss; GIUSEPPE GALASSO, *L'inchiesta di Innocenzo X sui regolari in Italia*, Arti tipografiche, Napoli, 1987; MARIANO DA ALATRI, *I conventi cappuccini nell'inchiesta del 1650. II. L'Italia Centrale*, Istituti Storico dei Cappuccini, Roma, 1984; ID., *L'importanza dell'inchiesta del 1650 per la storia dei conventi*, in *Per la storia dei conventi. Atti del II Convegno di Studi cappuccini, 28-30 dicembre 1986* (a cura di M. DA ALATRI et AL.) Istituto Storico dei Cappuccini, Roma, 1987, pp. 83-92.

⁴⁴ Attitudini che il Pamphili aveva messo in luce con la presidenza della Congregazione dell'Immunità ecclesiastica eretta da Urbano VIII (1626) allo scopo di gestire le questioni giurisdizionali che si agitavano attorno allo statuto personale e patrimoniale ecclesiastico. Così, OLIVIER PONCET, «*Innocenzo X*», in *Dizionario Bibliografico degli Italiani*, (62) Treccani, Roma, 2004, pp. 467-468.

fiscalità beneficiale dello Stato Pontificio a metà del XVI secolo, Innocenzo X vi è ormai costretto dalla grave crisi finanziaria generata dalla confluenza mefitica tra malcostume e corruzione del governo romano e aggravarsi della congiuntura economica, messa a nudo dal peggioramento del debito pubblico pontificio⁴⁵.

Questo rilievo d'ordine finanziario si rivela necessario all'inquadramento della natura dell'inchiesta innocenziana: il disavanzo delle casse pontificie, eredità trasmessa da Urbano VIII, registrò un'impennata nel pontificato del Pamphili e raggiunse l'apice per il concorso della crisi frumentaria della metà del Seicento⁴⁶. Ciò basti ad orientare gli scopi pratici dell'inchiesta, tesa al rimodellamento organizzativo della Chiesa sul territorio e allo snellimento quantitativo delle «bocche da sfamare» a carico delle strutture locali monastico-conventuali⁴⁷. Il papa amministratore, per altro verso criticato di immobilismo diplomatico nelle contingenze internazionali legate agli avvenimenti politici di Westfalia, non esitò ad impugnare la scure riformista per dirimere l'annosa questione delle conflittualità tra ordini religiosi: nuova disciplina di rigore sulle successioni abbaziali; soppressioni apostoliche forzate e scioglimenti *manu militari* di unioni tra congregazioni, fecero da eloquente contorno programmatico alla più radicale riforma dei regolari. A parere di scrive, il metodo razionale con cui Innocenzo X affrontò la questione nel suo complesso non poteva non tener conto delle sue due componenti – l'economica e la spirituale – pur giocando la prima un'evidente preponderanza. Certamente, il metodo razionale di analisi e di selezione dei piccoli conventi fu ispirato dalle direttive tridentine⁴⁸ e venne contestato da più parti, per quel fiscalismo che l'aveva fatto sopravanzare ai ben più tem-

⁴⁵ ENRICO STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento*, Giuffré, Milano, 1985, pp. 180-181.

⁴⁶ OLIVIER PONCET, «*Innocenzo X*» cit., p. 472.

⁴⁷ Nel mese di marzo venne istituita da Innocenzo X una Congregazione sullo Stato dei Regolari, con le seguenti mansioni: «esaminare l'amministrazione e la situazione patrimoniale e finanziaria dei conventi esistenti nei vari Stati italiani in modo da poter giungere ai provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti alla vita regolare presentati dai piccoli conventi; decretare la soppressione e la chiusura dei piccoli conventi e delle loro dipendenze (grancie e ospizi) ove non poteva risiedere una comunità di religiosi formata giuridicamente». Dunque, le finalità dell'Inchiesta innocenziana esulavano totalmente da ragioni disciplinari e di controllo sulla condotta di vita spirituale dei religiosi dei conventi, per incidere, al contrario, su una riforma organizzativa generale della Chiesa sul territorio. Cfr. FIORENZO FERDINANDO MASTROIANNI, *L'inchiesta di Innocenzo X* cit., pp. 14-15.

⁴⁸ «(...) il concilio di Trento (...) nella sess.XXXV, trattando dei Regolari e dei loro monasteri, aveva ordinato che in ognuno vi fossero stabiliti tanti religiosi quanti "ex redditibus propriis monasteriorum, vel ex consuetis elemosynis commode possit sustentari"». La Cost. Apost. *Inter caetera* è, dunque, il corpo attuativo del regime di riforma radicale della Chiesa nel tridentino. FIORENZO FERDINANDO MASTROIANNI, *L'inchiesta di Innocenzo X* cit., p. 13

perati propositi di aggiornamento di Clemente VIII e Urbano VIII⁴⁹.

Tuttavia, è quel filtro rigoroso che ci permette di operare distinzioni oggettive tra i singoli Ordini riguardo ai patrimoni accumulati e alle esenzioni dalla soppressione e che, in ultima analisi, ci consente di appurare là dove il precetto della *paupertas* («*usus pauper*») fosse sinceramente osservato nella quotidianità della *Regula*. Se il collegamento teorico con Trento è chiaramente esplicitato nella *Inter Caetera*⁵⁰, Innocenzo X doveva avere ben presente la pluriforme struttura patrimoniale tra i singoli Ordini religiosi e i diversificati strumenti di tassazione verso questi adottati dalla Camera Apostolica nel corso del Cinque-Seicento: trattamenti che, non a caso, avevano assegnato ai Francescani un perimetro di esenzione fiscale stabile⁵¹.

Le cure di Innocenzo X per il versante economico e segnatamente immobiliare degli Ordini, le si possono evincere dal legame, assai ben evidenziato da Enrico Stumpo, tra economia finanziaria e valore delle proprietà immobiliari e fondiarie: un nesso che, emerso con la crescita esponenziale del debito pubblico dei Monti già nelle prime decadi del Seicento, aveva assunto durante il suo pontificato dimensioni macroscopiche tanto da ingenerare negli osservatori vicini agli ambienti della Curia pontificia i timori di riforme radicali tali da non escludere l'imminente deflagrazione del sistema dei Monti vacabili e non⁵².

Ai fini di quanto qui ci si propone di dimostrare, resta il fatto che il provvedimento innocenziano conseguente all'indagine statistica, la Bolla *Institauranda regularis disciplinae* del 15 ottobre 1652, sortì una vera e propria purgazione in capo agli Ordini possidenti mentre, nel panorama complessivo della religiosità monastico-conventuale, gli espropri sopportati dalla famiglia francescana, pur nella loro durezza, furono i meno devastanti⁵³.

⁴⁹ OLIVIER PONCET, «*Innocenzo X*» cit., p. 476.

⁵⁰ «La *Inter caetera* ricordava anzitutto le norme del concilio di Trento e i decreti di Clemente VIII. Paolo V e Urbano VIII, circa il numero di frati da stabilire in ogni convento (...) poi i motivi della Cost. Apost.: il fallimento dei precedenti tentativi papali di correggere la «rilassatezza» dei conventi; il desiderio che i conventi ben amministrati siano esempio e utilità alla Chiesa (...) Pertanto il papa ordinava che in tutti gli ordini e congregazioni d'Italia fossero incaricati due o tre religiosi di provata capacità ed esperienza, con i seguenti compiti: prendere visione «*diligenter ac mature*» della situazione dei singoli conventi circa i beni immobili, i censi, i redditi, e proventi (...). Cost. Apost. *Inter caetera* (17.XII.1649), in *Bullarium Romanum*. Augustae Taurinorum, 1857-1872. vol. XV, pp. 646-649. Entro quattro mesi dalla pubblicazione del breve, tutte le relazioni così redatte dovevano essere recapitate al Procuratore Generale residente a Roma. FIORENZO FERDINANDO MASTROIANNI, *L'inchiesta di Innocenzo X* cit., p. 17.

⁵¹ ENRICO STUMPO, *Il capitale finanziario* cit., p. 199.

⁵² ENRICO STUMPO, *Ult.loc.cit.*, p. 257.

⁵³ «La menzionata Bolla dichiarava soppressi tutti i conventi in cui abitavano meno di sei religiosi.

4. *Il rinvigorismento della dottrina dell'«usus pauper» sui Cappuccini e sui Frati Minori Osservanti e la distinzione tra Ordini possidenti e non possidenti*

I dati di ordine economico raccolti attraverso le inchieste pontificie conducono a risultati indiretti ricavati da statistiche materiali. Le risultanze critiche di Jemolo sulla povertà minoritica andrebbero soppesate anche attraverso il filtro della povertà francescana nella transizione dall'«usus facti»⁵⁴ verso l'accezione di «usus pauper»⁵⁵: diaframma di cui la dottrina teologica e giuridica ha sufficientemente messo in luce pregi e potenzialità distorsive di un uso formale tutto ricompreso in un'operazione nominalistica e di facciata. Nel prendere le mosse da questa prospettiva, sarebbe fecondo uno sganciamento da generici giudizi di immobilismo e riconsiderare i patrimoni ecclesiastici entro una dinamica di relativa circolazione di ricchezza, poggiante sulla funzione sociale di assistenza. Una prospettiva di relazione con i beni terreni sostanzialmente corrispondente con i fini statutari – attività di

Su 6238 conventi, ne furono soppressi 1513, cioè il 24,25 per cento. Dei francescani, i Minori persero solo 13 conventi, i Conventuali, ben 442, i Terziari regolari, 38. I Cappuccini non persero molti conventi, sia perché le loro costituzioni già stabilivano 12 frati per convento, sia perché quasi nessun convento ne aveva meno di 6 fissati dalla bolla papale». FIORENZO FERDINANDO MASTROIANNI, *L'inchiesta di Innocenzo X* cit., p. 26; OLIVIER PONCET, «*Innocenzo X*» cit., pp. 475-476.

⁵⁴ L'«usus facti», in sé preso, non esclude il godimento pieno della cosa da parte di chi se ne dichiara formalmente non proprietario ma mero detentore. L'attributo di «pauper», in quanto postula la soddisfazione delle sole esigenze primarie di esistenza del religioso, priva l'«usus» di quella disponibilità sul bene, causa prima di equivoci e distorsioni. Così, GIOVANNI ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato* cit., p. 27. Vedi anche, sulla posizione dottrinale degli Spirituali, i rilievi di GIOVANNI TARELLO, *Profili giuridici* cit., pp. 65 ss.

⁵⁵ Il precetto fondamentale della *Regula bullata* consiste nell'«impiego che si fa delle cose correnti e quotidiane necessarie alla vita, in una espressione di umiltà e di distacco che richiama la condizione del povero e del diseredato in questo mondo». Cfr. PIERRE PÉANO, «*Usus pauper*», in *DIP*, IX, Roma, 1997, coll.1644-1645. Si tratta, insomma, di un rapporto con i beni che ne esclude radicalmente la proprietà, sia nella dimensione materiale che psicologica che qualitativa, giacché non ammette neppure un uso «moderato» (l'«usus moderatus», più lassista, venne configurato da Niccolò III nella bolla *Exiit qui seminatus*, del 14 agosto 1279), e che si sostanzia esclusivamente nella essenza «povera». Clemente V introduce per la prima volta esplicitamente l'espressione «usus pauper» nella bolla *Exivi de paradiso*, così accogliendo la linea rigorista poi difesa dagli Spirituali e riproposta in alcune ordinanze generali successive alle Costituzioni per i Cismontani di Giovanni da Capistrano (il quale insiste sulla accezione dell' «usus simplex facti», in quanto l'unico possesso si esaurisce nelle cose necessarie alla vita comune). Le due menzionate decretali hanno goduto per lungo tempo dell'autorità giuridica di fonti di interpretazione autentica della Regola. Vedi GIOVANNI ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato* cit., p. 28, n.34.

Sul fondamento cristocentrico della povertà come virtù essenziale del francescanesimo, con rinvio a Celano (Celano, n. 55, p. 165): «Hanc (paupertatem) Filio Dei familiarem attendens, iam iamque toto orbe repulsam studet caritate perpetua desponsare», e a San Francesco (*Regula II*, c.6, *Opuscula*, p. 68): «... in paupertate et humilitate Domino famulantes», cfr. ANTONIO BLASUCCI, *Vertues franciscaines*: cit., spec. coll.1325-1329.

cura dei malati; ricovero di poveri e diseredati; educazione degli orfani – e le regole che i singoli Ordini ponevano come ragion d'essere della missione salvifica *in mundo*⁵⁶. Una prospettiva armonizzabile, inoltre, con l'economia conventuale attiva che ha nei Monti di pietà un'esperienza esemplare, anche in termini di rigore amministrativo⁵⁷.

Non solo ogni Ordine ha un suo modo di intendere il possesso materiale, ma anche la concezione sulla destinazione dello stesso non è univoca. La manomorta, insomma, non è una conseguenza automatica della concentrazione di ricchezza ecclesiastica e, in ogni caso, non può indurre a conclusioni semplificative sulla gestione del patrimonio conventuale. Questa attitudine dinamica della proprietà – si segue qui un'ipotesi di lavoro che sembra aver raccolto recenti consensi storiografici⁵⁸ – contribuì ad una trasformazione della concezione pauperistica francescana e, per converso, dell'impiego «utile» della proprietà. La funzione sociale che il francescanesimo osservante ha impresso alla proprietà e al denaro ha sicuramente condizionato le soluzioni sovversive di politica ecclesiastica abbracciate dai governi succeduti all'età delle grandi inchieste apostoliche, quale che fosse l'ispirazione filosofica o dottrinale perseguita.

Anticipando risultati raccolti dall'indagine svolta presso alcuni archivi romani, un chiaro indice della gestione pauperistica del patrimonio conventuale posseduto è offerta dal francescanesimo napoletano⁵⁹. La ricchezza mobiliare goduta dal Convento dei Minori Conventuali di San Lorenzo Maggiore, nel cuore di Napoli, è l'esempio di una applicazione virtuosa dell'«*usus pauper*» e suggerisce cautele circa giudizi di rilassamento troppo generalizzanti e rigorosi. Lasciti pii e donazioni testamentarie ne avevano

⁵⁶ Si rinvia a MARINA GARBELLOTTI, *Introduzione*, cit., pp. 7 ss.

⁵⁷ IGNACIO OMAECHEVARRIA, «*Economia*», cit., col.1035. Si veda, inoltre, GIUSEPPE CONIGLIO, «*Monti di Pietà*», in *Enc. Catt.*, VIII, CdV, Firenze, 1952, coll.1378-1380. Osserva GIACINTO PAGNANI, «*Monti di Pietà*», in *DIP*, VI, 1980, coll.119-122, come il Monte perugino cd. «dei Poveri», sia servito da modello, quanto a rigore nella gestione delle somme depositate, per i successivi Monti marchigiani.

⁵⁸ La specifica capacità e flessibilità del sistema produttivo e delle ricchezze patrimoniali degli ordini regolari al punto da scorgere un dinamismo economico opposto a quello dei patrimoni laici, sia per quanto attiene alla messa a frutto delle rendite, sia per i meccanismi di ammortizzazione delle periodiche crisi finanziarie, è individuato da Landi, il quale sottolinea l'esistenza di meccanismi di solidarietà tra conventi per cui in caso di monasteri insolventi, per evitare l'alienazione di capitali, si applicava la tassa di assicurazione cd. «dei monasteri che non pagano», oppure si ricorreva ai cd. «multiplici» con cui i monasteri più ricchi intervenivano a favore dei poveri, con specifici piani di accumulazione. Cfr. FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci* cit., pp. 186-187.

⁵⁹ Per l'organizzazione patrimoniale delle grandi abbazie ravennati e le attività finanziarie cassinesi, si rinvia a FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci* cit., pp. 104 ss. e 186 ss. Per un quadro completo, si veda tuttavia ID., *Un'accumulazione senza sviluppo. La vita economica nelle grandi abbazie ravennati in epoca moderna*, Lugo, 1979.

incrementato la ricchezza immobiliare sin dal XVI secolo, cosicché la povertà non è più intesa come connotante stato di precarietà ed incertezza del domani, ma come psicologico e personalistico «distacco rispetto ai beni materiali»⁶⁰. Non può non cogliersi lo sganciamento di questa prospettiva pauperistica dal connotante affidamento francescano alla provvidenza, materializzata nella pratica della questua e nella carità solidale: trasformazione che induce verso una condotta giustificativa e lassista rispetto all'originario rigore della *paupertas*⁶¹.

È questa la linea che, alla fine, divarica dalla prospettiva della povertà evangelica ed essenziale e si distende sulla tesi dell'uso sociale, comunitario e «largo» della proprietà e, quindi, su una precettistica dell'intenzione, quella di seguire una vita povera, pur detenendo: in sostanza incidere non più sullo *status paupertatis*, ma su un *modus vivendi in paupertate* la cui conformità ed osservanza sono rimesse interamente al *forum conscientiae*, al rispetto intellettuale e più intimamente sincero della *Regula*⁶². La gestione conventuale del considerevole patrimonio immobiliare di San Lorenzo, infatti, è tutt'altro che improntata alla speculazione⁶³.

Questi rilievi non vogliono certo negare una verità storica che Jemolo registra e disseziona con rigore scientifico, ma solo temperare e, nel caso, correggere alcune conclusioni estreme: il diffuso incremento della ricchezza mobiliare ed immobiliare a favore di tutti gli Ordini regolari italiani non riguardò che in misura minima i Francescani Osservanti e Cappuccini, nel corso del XVI e XVII secolo⁶⁴. D'altra parte, tale fenomeno se contribuiva ad ampliare le fratture tra Osservanti e Conventuali in ordine alla percezione precettistica della povertà, favorì le opportune puntualizzazioni sulla versione rigoristica della povertà. Ciò avvenne attraverso le periodiche costituzioni, alcune delle quali rimaste in vigore per secoli, con qualche lieve rimaneggiamento, sino all'età post-napoleonica⁶⁵.

⁶⁰ FRANCESCO D'ESPOSITO, *Patrimonio fondiario e ricchezza mobiliare dei Minori Conventuali di Napoli. San Lorenzo Maggiore fra XVI e XVII secolo*, in AA.VV., *L'uso del denaro*, cit., pp. 275 ss.;

⁶¹ La vita di perfezione individuale e di povertà ad imitazione di Cristo è lo scopo unico e qualificante dell'Ordine. LORENZO DI FONZO, «*Francescani*» cit., col. 468.

⁶² È questa la tesi sostenuta dal Minore Conventuale Francescantonio Benoffi, *Della Regola de' Frati Monori*, Roma, 1807.

⁶³ I frati concedono in enfiteusi anziché in affitto, legando al patto ulteriori clausole favorite per l'enfiteuta (*potestas affrancandi*) e finalizzando l'operazione all'unico scopo della buona manutenzione dell'edificio di culto e del convento: proposito spesso non realizzabile per la mancanza di fondi. FRANCESCO D'ESPOSITO, *Patrimonio fondiario* cit., p. 282 n. 18.

⁶⁴ Una buona bibliografia è reperibile in FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci* cit., pp. 41-48.

⁶⁵ Le Costituzioni di Barcellona (1451) degli Osservanti Ultramontani ed adottate anche dai Re-

Gli strali di Jemolo non sembrano potersi confrontare con la grave scissione interna alla famiglia minoritica e poggiante sulla esimente questione della povertà⁶⁶. Questioni di principio, queste, su cui si alimentava la refrattarietà degli Osservanti ad omologazioni pianificanti, al punto da rendersi obbligato un atto di imposizione d'autorità da parte di Leone X, per la ricomposizione di Osservanti e Conventuali in un unico soggetto⁶⁷. Questione, poi, tenuta in piedi dall'assegnazione di privilegi e favori distribuiti nel tempo, non sollecitate dai Francescani, quanto da autonome provvidenze apostoliche, più o meno sensibili all'uno o all'altro ramo fraterno⁶⁸.

Jemolo forse sottovaluta il rinnovato fervore che periodicamente riemergeva col susseguirsi di riforme volte al recupero della spiritualità francescana, ma è il fattore che ha stabilito un andamento non lineare e uniformante nelle politiche liquidatrici secolari dei patrimoni ecclesiastici: segno che sotto la lente dell'occhiuta e laicista amministrazione pubblica, la differenza tra Ordini possidenti e non poteva esercitare una valenza significativa nell'orientamento dell'azione coattiva di spoglio patrimoniale.

Altre ed ulteriori indicazioni sullo stato economico di capitalizzazione in capo alla famiglia francescana sono recuperabili dalle legislazioni di stampo illuminista allargate oltre i confini europei, a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Le conclusioni tratte da una tale lettura di dati vanno tuttavia accolte con tutte le riserve del caso per le vistose lacune documentali, dovute alla perdita di dati archivistici relativi ai bilanci (introiti ed esiti) registrati dagli economi delle case conventuali⁶⁹.

Ulteriori cautele suggerisce il fatto che la politica governativa di soppressione non è stata dettata unicamente da intenti di ammortizzazione -indice inequivoco della munificenza patrimoniale goduta dalle singole Congregazioni o Ordini che ne venivano colpite-, ma anche dai progetti statuali tesi a razionalizzare l'organizzazione ecclesiastica sul territorio con l'accorpamen-

colletti di Francia, rimaste immutate sino al 1897; le Costituzioni alessandrine (1500) cui succedono le Piane (1565), rinnovate sino al 1984. Vedi PIERRE PÉANO, «*Usus pauper*» cit., coll. 1645 e 1648.

⁶⁶ L'estensione temporale del rigore pauperistico formalizzato nelle costituzioni monastiche e le tensioni spirituali che attraversarono la società del XVI-XVII secolo, tese all'ideale del primitivo rigore francescano ed interpretate dai Riformati, stanno a contraddire l'austero giudizio di Jemolo. Restano esemplari, in proposito, i «Proponimenti» morali di Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751).

⁶⁷ Bolla *Ite vos* (29 maggio 1517) cd. «di unione» o «di separazione», come opportunamente rileva LORENZO DI FONZO, «*Francescani*» cit., coll. 489-490.

⁶⁸ Bolle di Martino V; Callisto III; Sisto IV. Cfr. LORENZO DI FONZO, «*Frati Minoris*», in *DIP*, IV, Roma, 1977, coll. 827-828.

⁶⁹ Sottolinea l'accumulo di ricchezze da parte del clero secolare e regolare, FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Amenta, Palermo, 1887, pp. 670 ss., nota 17.

to degli stabilimenti claustrali e dei loro residenti. La richiesta di collaborazione della gerarchia diocesana, in tal caso, evidenzia come tali misure esulassero da logiche di rinsanguamento delle asfittiche casse pubbliche ed indicassero tutt'altro che uno stato di benessere materiale delle comunità religiose.

Sotto quest'ampia lente d'ingrandimento vanno dunque lette quelle leggi illuministiche bavaresi adottate per l'incameramento dei beni conventuali (l. 1764), e il numero massimo di frati Minori e Cappuccini residenti nelle case conventuali; o quelle con cui il governo liberale del Portogallo (1822) sopprimeva molti conventi, escludendo però i Francescani; o quelle che nel solco di politica ecclesiastica sostenuta dagli Stati latinoamericani nel primo Ottocento (1800-1830) si mostrano orientate all'esonazione dei Francescani dalle soppressioni o, al più, applicano provvedimenti solo formalmente soppressivi per poi dissolvere, nella seconda metà del secolo, l'atmosfera tollerante in espulsioni di massa⁷⁰. Non si fa menzione dei Francescani nelle relazioni prodotte dalla cd. Commissione dei Regolari istituita in Francia allo scopo di riorganizzare la Chiesa nazionale⁷¹. A Venezia, per converso, il rigore della soppressione della seconda metà del Settecento va letto come conferma della mancanza di capitalizzazione degli Ordini mendicanti, posta la politica ecclesiastica seguita dalla Repubblica di San Marco⁷².

Nella Francia rivoluzionaria le soppressioni napoleoniche (decreto 2 novembre 1789) ebbero invece un duplice scopo: l'incameramento dei beni ecclesiastici per il ripianamento del debito dell'erario pubblico, con una spoliatura radicale di tutti gli Ordini religiosi, da un lato, e l'annullamento dell'influenza politica della Chiesa nazionale, dall'altro⁷³. Nella Repubblica Ligure, tuttavia, la legislazione napoleonica soppressiva (l. 18 ottobre 1798) ebbe ben presente la scriminante tra Ordini possidenti e non, ed esentò i

⁷⁰ MARCEL CHAPPIN, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., coll.1786-1801.

⁷¹ Attiva tra il 1776 e il 1780, col fine non di sopprimere ma di rimodulare nel territorio le Case degli Ordini francesi, adottò comunque provvedimenti oppressivi per effetto di un criterio più rigido di distribuzione dei conventi. L'editto reale del marzo 1768 impose il raggruppamento di piccole Case conventuali, in modo che vi fosse una corrispondenza numerica tra ogni città e il monastero di uno stesso Ordine. Sebbene temperato nei fatti, il giudizio sugli Ordini non riformati (specialmente i Benedettini non riformati) fu severo, mentre fu benevolo verso i Cappuccini, e su quel criterio si operò la distinzione tra Ordini «recuperabili» e non. BERNARD PEYROUS, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., col.1821.

⁷² Nel biennio 1769-1770 la concentrazione con soppressione automatica dei piccoli conventi (con meno di 12 religiosi) e con rendite insufficienti colpì indistintamente tutti gli Ordini, compreso il Terz'Ordine Regolare Franciscano, i Conventuali e i Cappuccini. PIOTR P. GACH, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., coll.1828-1830.

⁷³ BERNARD PEYROUS, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., col.1839.

Mendicanti dagli effetti della concentrazione⁷⁴. Un criterio analogo fu adottato dall'Impero germanico con la l. di soppressione 25 febbraio 1803. Furono infatti risparmiati dalla falce della liquidazione i conventi Mendicanti e gli Ordini impegnati in attività sociali e assistenziali educative e di cura⁷⁵.

Il criterio distintivo della possidenza -che pure dovette essere presa in considerazione in virtù degli scopi fiscali che il governo si prefiggeva di attuare- non sortì, invece, particolari effetti favoritivi per i Francescani residenti nel Regno di Napoli durante il cd. «Decennio francese» (1806-1815)⁷⁶.

5. *Il contraddittorio trattamento riservato alla famiglia minoritica da parte delle autorità civili nel corso della grande «sovversione» napoleonica e nella successiva politica legislativa risorgimentale della metà del XIX secolo*

L'imponente macchina legislativa varata durante i regimi bonapartisti italiani dà spazio al dibattito sulla natura delle misure prese sulla proprietà ecclesiastica: il confine tra giacobinismo rivoluzionario e illuminismo liberale si rivela assai tenue e sfumato.

Gli incameramenti napoleonici nella Repubblica Cisalpina con le norme

⁷⁴ CLAUDIO PAOLOCCI, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., coll.1841-1842.

⁷⁵ Va qui precisato che il criterio della non possidenza fu valutato in maniera non uniforme nei territori dell'Impero (spec. nel Baden, Prussia e Baviera), potendo la povertà dei conventi giustificare misure contraddittorie che spaziavano dalla radicale secolarizzazione alla conservazione dell'immobile. I bilanci delle perdite sofferte a causa della legge di secolarizzazione tedesca (sino alla prima metà del XIX secolo) restano a tutt'oggi incerti. In diversa misura tutti gli Ordini furono colpiti subendo significative contrazioni patrimoniali, compresi i Mendicanti e la stessa famiglia francescana. KARL JOSEPH BENZ, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., coll.1847-1848.

⁷⁶ Le soppressioni furono generalizzate per tutti gli Ordini ma gradualmente riconvertite, superato l'originario fermento ideologico antireligioso, agli scopi di indole finanziaria che limitarono il raggio d'azione ai conventi più ricchi. La soppressione poggiò su due diversi decreti (7 agosto 1809): il primo indirizzato ai religiosi possidenti fu prontamente applicato, mentre il secondo, destinato ai non possidenti, sebbene attuato con molti mesi di ritardo rispetto al primo, non favorì i Francescani che, pure, venivano formalmente sottoposti ad un diverso sistema di soppressioni. Cfr. MICHELE MIELE, «*Soppressioni statali*», in *DIP*, cit., coll.1856-1858. Rileva assai bene MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia nel secolo XIX (1815-1882)*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 36 e n.12, e p. 319 e n.109, come le leggi napoleoniche di ammortizzazione del patrimonio fondiario feudale ed ecclesiastico si dimostrino più incisive nel meridione italiano e come, ancora in seguito, nell'amministrazione sabauda unitaria, la l. del 1867 si scontri con il «sistema delle Chiese recettizie».

Per un quadro generale dell'andamento della politica ecclesiastica soppressiva in Italia, si veda EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, UTET, Torino, 1893, la corposa n.38 pp. 349 ss. e pp. 122 ss. Sulla riforma murattiana del clero e le soppressioni indistinte della quasi totalità degli Ordini, compresi i Minori conventuali e il Terz'Ordine francescano (10 gennaio 1811), cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie* cit., pp. 750, n.17 e pp. ss.

di soppressione dei regolari (leggi 1798 e 1800) celavano sotto la patina dell'equa fiscalità e del risanamento dei dissestati bilanci statali un radicato anticlericalismo ideologico⁷⁷. In realtà, alla facilità di attuazione dei provvedimenti coattivi, riconducibile alla debolissima forza di resistenza dei religiosi agli spogli patrimoniali, corrispondeva un frutto modesto, quale poteva trarsi dalle asfittiche economie conventuali⁷⁸. Speculazioni e corruzione nelle procedure di vendita all'asta dei beni requisiti avrebbero corredato lo squallido e ricorrente epilogo delle misure sovversive: la storiografia conosce bene il riproporsi di questo tipo di malcostume degli uffici, a sessant'anni di distanza, nei primi anni del Regno unitario, con il governo della Destra storica⁷⁹.

Il Concordato italoico del 1804, stipulato tra la nascente Repubblica italiana e Pio VII, cercò di prevenire i rigori di una politica antimonastica, sebbene le clausole ad esso allegate restringessero gli spazi di sopravvivenza degli Ordini religiosi, introducendo nei criteri di salvaguardia dalla soppressione la condizione che assolvessero ad «uffici di speciale pubblica utilità»⁸⁰. È qui utile osservare come lo «Statuto del Clero Italiano» (8 giugno 1805), nato dalla ferme proteste di Pio VII, contenesse una riforma dei regolari che emendava dagli effetti soppressivi della manomorta i Riformati e i Cappuccini⁸¹.

La prima legge di soppressione di Ordini religiosi in Toscana (decreto 24 marzo 1808), pur ottemperando al giacobinismo napoleonico nel liquidare qualsiasi Ordine d'ambo i sessi, eccettuava la famiglia francescana insieme a quei pochi Ordini che, come Scolopi, Fatebenefratelli e Ministri degli Infermi, erano impegnati nel servizio presso ospedali, stabilimenti di carità e di

⁷⁷ Gli effetti «collaterali» della pessima gestione francese sull'operazione liquidatoria sono assai ben colti dalla storiografia: una vera e propria «lottizzazione» dei beni espropriati e messi all'asta con criteri speculativi, malcostume e corruzione: un totale fallimento. Cfr. GIACOMO MARTINA, *Gli istituti religiosi nello Stato Pontificio* cit., pp. 457 ss.; GIUSEPPE MARIA CROCE, *Gli ordini monastici maschili* cit., p. 557; FIORENZO LANDI, *Per una storia dei falsi in bilancio: le contabilità pubbliche dei conventi e dei luoghi pii*, in AA.VV., *L'uso del denaro* cit., pp. 44 ss.

⁷⁸ GIUSEPPE ANTONIO SALA, *Diario romano negli anni 1798-1799*, Roma, 1882-1888, p. 155.

⁷⁹ MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., p. 296, nn.29 e 30 e p. 321.

⁸⁰ CARMELO AMEDEO NASELLI, *La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla storia religiosa del primo Ottocento italiano (1808-1814)*, PUG, Roma, 1986, pp. 15-18; GIUSEPPE MARIA CROCE, *Gli ordini monastici* cit., pp. 531 ss., il quale A. ben osserva come sin dal 1768, al di là dello Stato Pontificio, si assistesse «(...) quasi ovunque ad una vera pioggia di decreti di soppressione, di incameramento dei beni dei regolari, di riduzione del numero delle "famiglie" dei vari cenobi».

⁸¹ Il decreto «sull'organizzazione del clero secolare, regolare e delle monache» scomponeva l'universo monastico-conventuale in cinque grandi classi: la famiglia francescana (Minori Osservanti, Riformati e Cappuccini), che veniva inquadrata nella tipologia dei «Mendicanti», era riunita in 88 conventi. CARMELO AMEDEO NASELLI, *La soppressione napoleonica* cit., p. 20, n. 57.

pubblica istruzione⁸². Non sfuggirà la natura concessoria del provvedimento, che rammenta la politica poliziesca fiorentina applicata nel Granducato da Cosimo I, e poggiante sul controllo dei religiosi da parte di una speciale magistratura amministrativa, autorizzata ad interdire l'attività di gestione patrimoniale dei conventi degli Ordini mendicanti⁸³.

Nel Regno di Napoli la politica di soppressione fu posta in essere attraverso un complesso di decreti (1806-1808) di natura chirurgica, atti a colpire singolarmente gli Ordini, concentrandosi sui ricchi (specialmente Gesuiti e Benedettini) e graziando gli Ordini mendicanti⁸⁴, tradizionalmente poveri, con la sola coda soppressiva di taluni conventi della provincia. Occorre ancora rammentare che la politica riformista del clero secolare e regolare in Sicilia, a cavallo tra Sette e Ottocento, non era stata affatto corriva con i Francescani in tema di controllo sulla gestione delle elemosine e in genere, di rendiconti annuali delle entrate⁸⁵.

La grande soppressione napoleonica, collegata con l'annessione francese dello Stato Pontificio e l'inevitabile crisi diplomatica con Pio VII, ricevette una nuova propulsione con le leggi generali di soppressione del 1810. I tenui margini di favore goduti dalla «*religio*» francescana subivano così un ulteriore assottigliamento.

Nella Napoli murattiana, che sulla questione dell'asse ecclesiastico aveva già percorso i tempi, un decreto 7 agosto 1809 dichiarava la soppressione generale degli Ordini sopravvissuti, compresi i Francescani. Nel Regno d'Italia l'analogo decreto napoleonico del 24 aprile 1810, andava ad integrare il precedente dispositivo 8 giugno 1805 e colpiva indistintamente tutte le corporazioni religiose, compresi i Mendicanti⁸⁶. Disposizioni generali oppressive sono adottate dalla Toscana, col decreto 13 settembre 1810.

Durante gli anni dell'effimera Repubblica Romana, la soppressione generale negli Stati Romani (Dipartimento del Trasimeno e di Roma) imposta dai francesi con i decreti del 1810 -specialmente del 17 aprile 1810- avrebbe sortito effetti economici assai ridimensionati per l'esiguità delle rendite dei

⁸² CARMELO AMEDEO NASELLI, *Ult. loc. cit.*, p. 21.

⁸³ Del controllo e impedimento alla concentrazione di grandi ricchezze, attraverso il peculio derivante da legati ed altre liberalità dei fedeli a favore di questi Ordini e delle cd. «scissure comunistiche francescane» soggette al controllo statale, cfr. FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I* cit., p. 107 e nota 97; sulla riforma dei regolari, più diffusamente, pp. 297 ss.

⁸⁴ MICHELE MIELE, *Ricerche sulla soppressione dei religiosi nel Regno di Napoli*, Napoli, 1973; CARMELO AMEDEO NASELLI, *La soppressione napoleonica* cit., pp. 22-23.

⁸⁵ FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie* cit., pp. 717-718, il quale A. ricorda anche l'allentamento della stretta, una volta sopraggiunto il Concordato del 1818.

⁸⁶ CARMELO AMEDEO NASELLI, *La soppressione napoleonica* cit., p. 38.

conventi sopravvissuti⁸⁷, fatta eccezione per i soli Ordini dediti alla cura e all'istruzione.

L'organizzazione monastico-conventuale di fine Settecento nello Stato Pontificio ha la fisionomia di una rete fittissima, disordinata ed accentrata di enti e strutture religiose, dove tuttavia la realtà monastica sembra conservare un più accentuato carattere di duttilità dei Mendicanti e dei Regolari⁸⁸.

Dalla mannaia giacobina, ovunque essa avesse potuto estendere la sua ombra, non si salvarono Minori Osservanti, Cappuccini e Terz'Ordine Regolare francescano, eccezion fatta per i soli conventi siciliani *ultra pharum*, per essere scampati al dominio napoleonico⁸⁹.

Le notizie sulla famiglia francescana durante il periodo delle soppressioni napoleoniche sono scarse e attendono ancor oggi un'opera di ricostruzione archivistica delle fonti resa ancor più disagiata dalle amputazioni dei corpi documentali⁹⁰. Meno avari di informazioni sono i Cappuccini, per le vicende dei quali, a parte l'ultima grande statistica risalente al 1754, la storiografia ha dedicato una maggiore attenzione⁹¹. L'analisi sui dati economici disponibili, quelli pervenuti dai fondi archivistici, tiene conto delle due fasi critiche italiane, la napoleonica e la risorgimentale, intercalate dalla parentesi restauratrice⁹².

È in questo segmento temporale intermedio tra due azioni di smantellamento dell'asse patrimoniale ecclesiastico che Pio VII intraprende, con *Motu proprio* 6 luglio 1816, la via della modernizzazione delle molteplici fonti giuridiche amministrative. Il progetto di un codice unitario delle fonti

⁸⁷ CARMELO AMEDEO NASELLI, *Ult. loc. cit.*, pp. 40 e 46. Si veda inoltre: VITTORIO E. GIUNTELLA, *La Repubblica giacobina romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in Arch. della Società Romana di Storia Patria, 73 (1950), pp. 1-213. Si occupa del tema della soppressione dei conventi e delle procedure liquidatorie sui patrimoni espropriati, MARIO BATTAGLINI, *Le istituzioni di Roma giacobina (1798-1799). Studi e appunti*, Giuffrè, Milano, 1971, spec. pp. 107-140; GIACOMO MARTINA, *Gli istituti religiosi nello Stato Pontificio* cit., pp. 443 ss. Un elenco analitico delle soppressioni nella Repubblica Romana è stilato da RENZO DE FELICE, *La vendita dei beni nazionali della Repubblica Romana del 1798*, Roma, 1960, pp. 138-196. Cfr. anche GIUSEPPE MARIA CROCE, *Gli ordini monastici* cit., pp. 537-544.

⁸⁸ FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci* cit., pp. 69 ss.; GIUSEPPE MARIA CROCE, *Gli ordini monastici* cit., pp. 514-515; GREGORIO PENCO, *Storia del monachesimo in Italia nell'epoca moderna*, Ed. Paoline, Roma, 1968, p. 325.

⁸⁹ CARMELO AMEDEO NASELLI, *Ult. loc. cit.*, p. 61.

⁹⁰ GIACOMO MARTINA, *Gli istituti religiosi nello Stato Pontificio* cit., p. 446; CARMELO AMEDEO NASELLI, *Ult. loc. cit.*, pp. 60 ss.

⁹¹ GIUSEPPE ANTONIO SALA, *Diario romano* cit.; MARIANO D'ALATRI, *La provincia romana dei Cappuccini 1789-1799*, in AA.Vv., *La rivoluzione* cit., pp. 463 ss.

⁹² Un contributo notevole sul periodo della Restaurazione è in COSIMO SEMERARO, *Restaurazione, Chiesa e società: la "seconda ricupera" e la rinascita degli ordini religiosi nello stato pontificio (Marche e legazioni 1815-1823)*, LAS, Roma, 1982.

di diritto comune dello Stato Pontificio accarezza il sogno dell'uniformità e della certezza normativa. Nessuna riforma volta, se non allo smantellamento, per lo meno alla riduzione dei plurisecolari privilegi goduti dagli ecclesiastici in materia di proprietà e diritti personali⁹³.

La grande occasione perduta suona come premonizione al prossimo riassetto potestativo risorgimentale. Il legislatore sardo-piemontese fa da battistrada alla nuova manovra di politica ecclesiastica eversiva con una legge 29 maggio 1855, n.878 che «...nessuno chiama separatista» ma che, in concreto, aggredisce tutte le corporazioni religiose non indirizzate a scopi assistenziali e di «pubblica utilità»⁹⁴.

Il decreto 29 maggio 1855, che eseguiva la citata legge, privava della personalità giuridica, tra gli altri Ordini religiosi, anche i Cappuccini e la totalità del cenobio francescano⁹⁵. Per contenuti ed estensione, questa normativa si impone come principale evento di rottura nella politica ecclesiastica sabauda, con effetti che si riprodurranno nella legislazione unitaria, adottata solo qualche anno dopo e che stimoleranno l'opposizione cattolica⁹⁶.

⁹³ «...le immunità personali apparivano immutate per discusse che fossero e continuavano a garantire alla Chiesa un pressoché intatto potere economico. Non solo. Insieme al ceto privilegiato del clero permaneva la organizzazione istituzionale ecclesiastica con i suoi organi, le sue competenze, i suoi canoni e la sua giurisdizione, tanto ampia da attirare a sé gran parte delle materie altrove regolate dal diritto civile». Così, MIRELLA MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato Pontificio. I: Il progetto Bartolucci del 1818*, ESI, Napoli, 1987, p. XVIII.

⁹⁴ È significativa la posizione assunta da Luigi Amedeo Melegari che considerava l'asse ecclesiastico come «parte distinta ma non separata dell'asse pubblico» e, perciò, oggetto di un potere-diritto dello Stato al suo incameramento. La citata legge sarda del 1855, che istituiva la Cassa ecclesiastica, superava un progetto Rattazzi che esentava dalla soppressione «(...) le comunità degli Ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari d'ambo i sessi (...) precipuamente destinate o all'educazione o all'istruzione pubblica, o alla predicazione o assistenza degli infermi». Cfr. GIUSEPPE GRISERI, «Soppressioni», in *DIP*, cit., col.1866. Vedi ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia* cit., pp. 121 e 153. La l. 21 agosto 1862, n.794 (legge «Sella») sarebbe poi intervenuta a regolare la destinazione da imprimere ai beni degli enti ecclesiastici soppressi, introducendo la cd. «conversione». Detto meccanismo uniformava finalmente nel Regno le differenti discipline soppressive e veniva a costituire il fulcro del sistema eversivo d.lgt. 7 luglio 1866, n.3036 e 15 agosto 1867, n.3848. Così, CARMINE IUOZZO (a cura di), *Il Fondo archivistico* cit., pp. 11-12. Per una consultazione dei lavori parlamentari, si rinvia a Biblioteca della Camera dei Deputati, C.D., Elenco delle Commissioni e delle Deputazioni nominate dalla Camera, Legislatura X, Sessione 1867-1868, Vol. 3. *Index*. Progetti di legge, n.63 «Liquidazione dell'asse ecclesiastico», p. 95 ss.

⁹⁵ GIUSEPPE FERROGLIO, *Per la storia della legge 29 maggio 1855 (La crisi Calabiana in un diario del generale Durando)*, in *Diritto Ecclesiastico*, 63, Giuffrè, Milano, (1952/I), pp. 3-42.

⁹⁶ La l. sarda 29 maggio 1855, n.878, di soppressione degli Ordini religiosi e di alcuni Capitoli e benefici delle antiche province e di fissazione di una quota annua di concorso a carico degli enti morali ecclesiastici, bollata apertamente come anticattolica. Cfr. ITALO MARIO LARACCA, *Il patrimonio degli ordini religiosi* cit., pp. 75 ss. Per gli infuocati interventi parlamentari del cattolico Vito d'Ondes Reggio contro l'incameramento dei beni ecclesiastici, MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., p. 294, n.25, nonché ARTURO CARLO JEMOLO *Chiesa e Stato in Italia* cit., p. 254.

Gli storici sono concordi nel ritenere il diverso approccio per differenza di scopi, tra le due tempeste eversive ottocentesche. La legislazione eversiva italiana ha superato la febbre antimonastica giacobina e affronta – con logiche di politica finanziaria, e con una significativa componente di compromesso tra le forze politiche⁹⁷ – il ripianamento del debito pubblico⁹⁸. L'intento è imprimere nuove energie per promuovere la circolazione delle ricchezze immobilizzate e stagnanti e stabilire un più moderno ed equilibrato assetto dei patrimoni ecclesiastici⁹⁹. Liquidazioni e riconversioni avrebbero dunque operato con lo scopo di sgretolare antiche disparità di radice beneficiale, dando linfa all'«equo riparto» delle ricchezze inerti, così contribuendo a favorire il decollo economico del neonato Regno d'Italia¹⁰⁰.

Gli intendimenti politici di smantellamento della «manomorta» ecclesiastica avevano fatto la loro comparsa nell'emiciclo della Camera già dal novembre 1852¹⁰¹ e non erano, in ogni caso, completamente immunizzati da riserve ideologiche. I progetti di legge avrebbero risentito di significative ricadute e condizionamenti sul modo stesso di concepire ed impostare l'impianto normativo delle libertà della Chiesa negli anni a seguire¹⁰².

D'altro canto, il RD 7 luglio 1866 n.3036 stabiliva una disciplina finalmente uniforme che andava a sostituire la legislazione stratificata e confusa

⁹⁷ GIACOMO MARTINA, «*Soppressioni*» in *DIP*, cit., col.1872.

⁹⁸ Sulla crisi agricola italiana nel decennio 1850-1859, MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., pp. 149-200. L'A., p. 295, n.28 e p. 318, richiama il limpido discorso di Rattazzi (10 luglio 1867) che chiarisce lo scopo di aiuto per il pareggio del bilancio statale delle espropriazioni dell'asse ecclesiastico.

⁹⁹ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale del diritto ecclesiastico*, Giuffré, Milano, 1964¹⁰, p. 21. La crisi finanziaria attraversata dall'appena unificato Regno d'Italia impone la vendita dei patrimoni pubblici nel loro complesso, tanto i demaniali che quelli spettanti alla Cassa Ecclesiastica (leggi «Bastogi-Sella» e «Sella», del 21 agosto 1862, nn.793 e 794). Vedi, sul punto, MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., pp. 238 ss. e p. 239, n.85.

¹⁰⁰ FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I* cit., p. 371. La l. 7 luglio 1866, promulgata senza il successivo esame del Senato, in forza di una speciale legge-delega, privava gli «(...) ordini, corporazioni (...) congregazioni religiose regolari e secolari (...) conservatori e ritiri» di ogni riconoscimento dello Stato, a questo dovendo devolvere tutti i beni posseduti. Vedasi anche ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia* cit., p. 202.

¹⁰¹ ARTURO CARLO JEMOLO, *Ult.loc.cit.*, pp. 153 ss.

¹⁰² Riguardo alle contraddizioni di politica ecclesiastica espresse dal progetto Borgatti-Scialoja sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico (17 gennaio 1867), si veda MARIO TEDESCHI, *La politica ecclesiastica del secondo Ministero Ricasoli (13 giugno 1866 – 4 aprile 1867)*, in *Quasi un bilancio*, Pellegrini Ed., Cosenza, 2011, pp. 179 ss., il quale sottolinea come gli esponenti parlamentari del tempo, orientati ad attuare il principio separatista nelle relazioni Stato-Chiesa, non le concedessero che briciole e come, in ultima analisi, il decreto 7 luglio 1866 sulla soppressione di tutte le corporazioni religiose nel Regno «(...) non può certo apparire come un prologo favorevole per il successivo progetto sulla libertà della Chiesa, e che era forse la più importante delle leggi eversive».

espressa nei precedenti decenni dai regnicoli italice sulle misure di incameramento dell'asse ecclesiastico e, in generale, sul regime di soppressione degli enti e delle corporazioni religiose genericamente ricomprese nella formula codiciale dei «corpi morali»¹⁰³. E siccome la macchina parlamentare non poteva procedere oltre nel suo disegno di ammortizzazione se non attraverso la cognizione di dati certi, oltre ai dibattiti in aula ed ai lavori preparatori - in particolare il Disegno di legge C 63 della X legislatura del Regno-, appare assai istruttivo il «*Prospetto delle rendite denunziate dai Superiori delle Case religiose sopresse a tutto il 15 giugno 1867*»¹⁰⁴.

Siffatta mole documentale ci dice che, pur rimanendo centrale lo scopo di una razionalizzazione e un più equo riequilibrio dei possedimenti della Chiesa, in ogni caso, di offensiva antireligiosa si trattò, perché la politica ecclesiastica adottata nel primo decennio unitario non risparmiò nessun Ordine o congregazione¹⁰⁵. Questa, semmai, si adeguava geograficamente con una diversificata pressione in funzione del difforme sistema locale di concentrazione delle ricchezze ecclesiastiche¹⁰⁶. Ma non esentò neppure Capuccini, Minori e Conventuali, attuando, al contrario, uno scavalamento lineare ed indistinto del criterio della possidenza e permettendo così misure coercitive di una gravità superiore alle più pessimistiche previsioni¹⁰⁷. Una

¹⁰³ Si veda ad es. la l.25 agosto 1848, n.777, «che esclude da tutto lo Stato Sardo la Compagnia di Gesù, scoglie e vieta le Case della Corporazione del S.Cuore».

¹⁰⁴ Il documento è disponibile al sito dell'Archivio Storico della Camera dei Deputati, Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni (1848-1943), 63. Ministro delle Finanze, Francesco Ferrara. «*Liquidazione dell'asse ecclesiastico*», Voll.83 e 84, 367-415; 1-428 cc. Sui dibattiti parlamentari relativi alle tematiche trattate, GIULIANA D'AMELIO, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Giuffrè, Milano, 1961.

¹⁰⁵ Gli effetti delle decretazioni applicate alle Province annesse al Regno d'Italia all'indomani del 1860, per ciò che riguarda il numero di case maschili e femminili e di Religiosi coinvolti dalla soppressione, si riassumono come segue: Umbria, n.299, pari a membri 4208; Marche, n.419, pari a membri 5678; Provincia napoletana, n.1022, pari a membri 16.280. Quanto al d.lgt. 7 luglio 1866, n.3036, che priva di riconoscimento giuridico gli enti ecclesiastici soppressi (Ordini, Congregazioni, Corporazioni, Conservatori, Ritiri) e numero delle Case e dei Religiosi coinvolti dalla soppressione del 1866, si rinvia a ITALO MARIO LARACCA, *Il patrimonio degli ordini religiosi* cit., rispettivamente alle pp. 105 ss. e pp. 136 ss. Effettivamente, mentre la l. 3036/1866 aveva colpito tutti gli Ordini e Congregazioni religiose, con la l. 15 agosto 1867, n.3848 era la volta della più cospicua categoria degli enti ecclesiastici secolari. Cfr. CARMINE IUOZZO, *Il Fondo archivistico* cit., p. 13.

¹⁰⁶ Il tema, di grande interesse per gli studi ecclesiasticisti quanto non sufficientemente approfondito, riguarda il cd. «sistema delle Chiese ricettizie», dominante nel sud Italia e su cui la falce soppressiva del legislatore sabauda del 1867 lucrò una ricca messe. Cfr. MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., p. 319 e n.109.

¹⁰⁷ GIACOMO MARTINA, «*Soppressioni*» in *DIP*, cit., col.1876; ID., *La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870, in Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)*, Milano, 1973, pp. 195-334. Sul regime e gli effetti della soppressione degli enti ecclesiastici, in generale, ARTURO CARLO JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica*, cit., pp. 254 ss.

politica ecclesiastica, in ultima analisi, che tentava un compromesso impossibile tra le direttive di Cavour e Rattazzi e la soluzione della crisi finanziaria dello Stato con programmi di espropriazione forzata¹⁰⁸, con una legislazione fedele specchio dei tempi suoi¹⁰⁹: fortemente – e giocoforza – anticlericale e per nulla indulgente, sostanzialmente «invasiva» e che, con gli occhi del presente, come è stato recentemente puntualizzato, non sembra possa neppure ascrivarsi a un modello ricostruttivo equilibrato dei rapporti Stato-Chiesa»¹¹⁰.

6. *Le basi archivistiche che suffragano un temperamento al severo giudizio di Jemolo. I bilanci economici e i ristretti dei conventi francescani soppressi a Roma*

Le tracce storiografiche che permettono di risalire indirettamente alle capitalizzazioni della famiglia dei Minori francescani sono, dunque, esili. Queste ci avvertono che il clero regolare, anche quando coperto dall'ombrello protettivo della non possidenza o dell'esercizio missionario delle opere pie e di utilità sociale, fu vittima senza sconti di violente espropriazioni¹¹¹. Per quanto attiene al territorio della città di Roma e diocesi suburbicarie, il pre-

¹⁰⁸ I vari progetti di legge del governo alla Camera dei deputati sulla conversione dell'asse ecclesiastico (d.l. 18 gennaio e 12 novembre 1864 e 12 dicembre 1865) intendono mettere a frutto l'aspetto finanziario della politica risorgimentale del Cavour. Così, MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., pp. 239 e 240, n.88,

¹⁰⁹ Del citato RD 1866, n.3036, venne approvato il regolamento di esecuzione del 21 luglio 1866, n.3070. Seguì la legge di soppressione degli enti ecclesiastici e di liquidazione dell'asse ecclesiastico per tutto il Regno d'Italia (l. 1867, n.3848) i cui effetti verranno in seguito estesi anche a Roma e sua provincia, con l.19 giugno 1873, n.1402. Tale legge istituiva la Giunta Liquidatrice dell'asse ecclesiastico per la gestione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma. La Giunta venne poi soppressa con l.7 settembre 1879, n.5069 e la gestione del Fondo, per un breve periodo, fu retta da un Commissario regio per essere infine affidata (con l.14 luglio 1887, n.4728) alla Direzione generale del Fondo per il Culto. Per una visione sinottica della legislazione, si veda il *Codice ecclesiastico. Raccolta completa* (a cura di Tito Carletti), Barbera ed., Firenze, 1893, pp. 299 ss. Cfr. anche FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico* (ed. aggiornata da A. BETTETINI e G. LO CASTRO), Zanichelli, Bologna, 2007², p. 57.

¹¹⁰ MARIO TEDESCHI, *Lo svolgimento legislativo in materia ecclesiastica nell'Italia post-unitaria*, in *Quasi un bilancio* cit., pp. 244-245, il quale A. tende poi a smorzare i toni delle conclusioni, riconducendo lo spirito della legge nel contesto della politica ecclesiastica liberale del tempo.

¹¹¹ Una rivitalizzazione di molte Case religiose sarebbe potuta avvenire in Italia, tra XIX e XX secolo, grazie alla natura missionaria di certe Congregazioni: una natura che la politica estera del nuovo secolo avrebbe fatto coincidere con la difesa degli interessi nazionali, in chiave colonialista. Cfr. GIANCARLO ROCCA, *La vita religiosa dal 1878 al 1922*, in *La Chiesa e la modernità*, Vol.II, *Storia del Cristianesimo, 1878-2005*, San Paolo, Milano, 2005, p. 60.

sunto temperamento della legge 19 giugno 1873¹¹², n.1402 estensiva della precorsa normativa nazionale di ammortizzazione, va valutato previo attento esame analitico dei dati d'archivio e attraverso il calcolo politico dei provvedimenti varati¹¹³. E proprio in questi termini, per la confutazione del severo giudizio di Jemolo sull'amministrazione patrimoniale francescana, possono intervenire le documentazioni sulla tenuta dei conti e i resoconti storici relativi agli effetti dell'azione di indemanamento, variamente intesa ed applicata, sull'asse conventuale ritenuto sufficientemente «pingue». E qui davvero il corso degli eventi umani esercita tutto il suo peso: non c'è settore di ricerca che più di questo abbia risentito in misura tanto negativa della sufficiente ottusità delle signorie di turno, prive di rispetto per quella voce autentica che la Storia ha impresso nelle carte d'archivio¹¹⁴.

¹¹² Per una puntuale analisi dei lavori preparatori e degli effetti della l. 1873, n.1402, CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., pp. 173 ss. È utile ritenere le impressioni di un osservatore transalpino circa il valore per nulla antireligioso ma di progresso sociale ed economico della legge 1402 del 1873, in particolare circa l'art.17: «l'Etat ne s'attribue pas un centime des biens qui forment le patrimoine de l'Eglise de Rome: il demande seulement que (...) les immeubles soient convertis en biens meubles». Cfr. ALPHONSE BOS, *La loi italienne* cit., p. 13. Indispensabile, il rinvio a ARTURO CARLO JEMOLO *Chiesa e Stato in Italia* cit., pp. 173 ss.

¹¹³ CARMINE IUOZZO, *Il Fondo archivistico* cit., p. 14; DANTE MUSILLO, *Fondo per il culto e trattamento economico del clero*, Unione Arti Grafiche, Città di Castello, 1965, p. 39. Un prospetto analitico assai puntuale delle procedure di soppressione, esproprio e vendita o concessione in enfiteusi delle proprietà ecclesiastiche in Roma, oltre che l'individuazione degli immobili e relativi enti ecclesiastici proprietari, custodi o amministratori è in CLETO MASOTTI, *Liquidazione dell'Asse ecclesiastico* cit., pp. 4 ss. L'A. produce un elenco di case maschili e femminili soppresse e quelle dichiarate non colpite da soppressione (pp. 5-12) e fornisce un elenco minuzioso di quelle espropriate e riassegnate ad enti pubblici quali (ex art.8 l.19 giugno 1873) il Governo o il Ministero della Pubblica Istruzione, o cedute al Municipio di Roma o alla Provincia (pp. 18 ss.). Quanto ai reali ricavi quantificati dall'erario, tra il 1877 e il 1881, con la vendita dell'asse ecclesiastico a pubblici incanti o a trattative private, si consultino le tabelle trascritte in appendice a MARIO ROMANI, *Storia economica d'Italia* cit., pp. 445-447.

¹¹⁴ Se la civiltà napoleonica, nel poco tempo della sua permanenza a Roma, inferse irreparabili danni all'integrità degli archivi ecclesiastici, con inettitudine e mancanza di professionalità agì la Giunta Liquidatrice romana dell'Italia unitaria, che applicò a tali archivi la legislazione eversiva in modo «inadeguato e confuso» non premurandosi di predisporre «elenchi precisi e dettagliati» del materiale ivi custodito da secoli, e non indicando direttive certe sul *modus operandi* di bibliotecari e archivisti, alle prese con un compito immane di riordino di carte e fondi, sull'interpretazione univoca da dare all'art.22 della l.19 giugno 1873, n.1402 (per il quale: «I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti a case religiose e agli enti morali colpiti da questa e da precedenti leggi di soppressione si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive province, mediante decreto del Ministro dei culti, previa gli accordi col Ministro della Pubblica Istruzione»).

In tali condizioni, ben si comprende il legittimo spirito di conservazione del possesso che spinse le molte congregazioni o Ordini soppressi a trattenere presso di sé il cuore storico documentale più prezioso attestante la nascita e le vicende che lo riguardavano. Il risultato ultimo di ciò fu lo smembramento dei corpi archivistici che perdevano irrimediabilmente la propria identità, con la dispersione di libri e manoscritti tra Archivi di Stato, enti religiosi e Ministeri. Cfr. *Guida Generale degli Archivi di Stato*, pp. 1231-1232.

Fondamentali notizie sulle capitalizzazioni e sui meccanismi di rendita che attesterebbero lo snaturarsi della *paupertas* stretta della *Regula*, possono infatti essere ricavate dai registri contabili delle case conventuali: non solo per la natura probante dei documenti, ma anche per le caratteristiche di flessibilità e adattamento di gestione che spontaneamente riflettono¹¹⁵.

L'economia dell'indagine qui condotta, circoscritta a Roma, tiene conto delle specificità di questo contesto territoriale e della legislazione *ad hoc* – che già prese un significativo avvio con un RD 4 marzo 1871, di soppressione delle Case religiose¹¹⁶ – apprestata per la gestione ministeriale delle procedure di liquidazione dell'Asse ecclesiastico¹¹⁷. La preposta Giunta Liquidatrice, istituita nel 1873 per Roma e le diocesi suburbicarie, si trovò di fronte al compito di individuare la natura giuridica degli stabili conventuali, dato il deterioro stato degli archivi già gravemente offesi nella parentesi napoleonica, con effetti sulle dichiarazioni di soppressione¹¹⁸.

I documenti conservati presso l'Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori nella Casa generalizia di Roma è l'eloquente indice dello stato di allarme che corre trasversalmente per tutti gli Ordini e Congregazioni della città eterna¹¹⁹. Infranto il dogma di un'immunità intangibile, legata all'iden-

Un tema specifico dell'amministrazione risorgimentale sulla politica soppressiva riguarda anche la presa di possesso dei beni storici e artistici posseduti dalle case religiose. Sull'argomento con particolare attenzione alle Corporazioni religiose d'Umbria, Marche e Provincia napoletana tra 1860 e 1861, si veda ANTONELLA GIOLI, *Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei «Beni delle corporazioni religiose», 1860-1890*. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni 80, MinBAC-Ufficio Centrale Beni Archivistici, 1997, p. 178.

¹¹⁵ «Il sistema contabile non è uno strumento asettico (...) ma un congegno complesso e flessibile, capace di adattarsi alle esigenze della gestione». Così, FIORENZO LANDI, *Il paradiso dei monaci* cit., p. 20.

¹¹⁶ CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., pp. 73 ss. Sugli enti soppressi a Roma, vedasi ARTURO CARLO JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 265.

¹¹⁷ ITALO MARIO LARACCA, *Il patrimonio degli ordini religiosi* cit., p. 139 ss.

¹¹⁸ Per le Case non soppresses a Roma, la Giunta allegò una motivazione alla Relazione di Liquidazione affermando che per tali casi non si possedevano documenti utili ad accertare con sicurezza, ossia se potessero qualificarsi come «Ritiri di carattere ecclesiastico ex art.1, l.7 luglio 1866, oppure semplici Conservatori o Ritiri di carattere laicale». Cfr. ITALO MARIO LARACCA, *Ult. loc. cit.*, p. 150. Cfr. anche PIERO MELOGRANI, *La liquidazione dell'asse ecclesiastico a Roma*, in *Rass. Storica del Risorgimento*, XLIV (1957/I-II), pp. 466-473. Notazioni sullo speciale regime soppressivo dell'asse ecclesiastico a Roma sono in ARTURO CARLO JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica*, cit., pp. 290 ss.

¹¹⁹ Offre un compiuto indice delle case religiose maschili e femminili soppresses in Roma e fuori, MARIO LARACCA, *Il patrimonio degli ordini religiosi* cit. pp. 141 ss. e 155 ss. Per quanto attiene la famiglia francescana: Minori Osservanti (S. Maria in *Ara Coeli*; S. Bartolomeo all'Isola; S. Sebastiano fuori le mura); Minori Riformati (S. Francesco a Ripa; S. Bonaventura al Palatino; a Fiumicino); Minori Conventuali (Ss. XII Apostoli; S. Dorotea; S. Antonio alle Quattro Fontane; S. Bonaventura); Cappuccini (S. Maria alla Concezione; S. Lorenzo fuori le mura; Via delle Sette Sale); Terz'Ordine Regolari (Ss. Cosma e Damiano; S. Paolo alla Regola).

tificazione dell'Urbe con la sede del successore di Pietro, i rappresentanti del clero regolare si sentono traditi da una politica illiberale che ripudia i principi dello Statuto Albertino ed attenta direttamente alla libertà della Chiesa. La protesta dei Generali, in vista dei paventati progetti di legge che estendono a Roma la legislazione sull'asse ecclesiastico, testi di diritto alla mano, intende denunciare all'opinione internazionale la lesione -l'«odioso attentato» in atto- dei diritti della Chiesa¹²⁰. La gravità dei provvedimenti che il Parlamento è in procinto di adottare è espressa in una lettera indirizzata nel giugno 1873 dai Generali degli Ordini regolari all'episcopato. L'«*atrox bellum*» sferrato contro la Chiesa mette in discussione la stessa autorità del Romano Pontefice, oltre che vessare i religiosi con «*propositis iniquis legibus*»¹²¹.

I più reattivi Vicepresidenti dell'Unione Cattolica Italiana si muovono oltre la semplice doglianza e, invocando il mantenimento delle garanzie

¹²⁰ *Protesta dei Generali e Procuratori Generali degli Ordini Religiosi contro lo schema di legge di soppressione approvato dalla Camera dei Deputati- stampata, 2 giugno 1873, ff.154-157. In Archivio Generale dell'Ordine dei Frati Minori (in seguito, AGOFM). Ordinis Generalia (1870-1875), Carteggio SK428, Soppressione dell'Ordini Religiosi.* «La Camera dei Deputati del Regno d'Italia dal 6 al 26 maggio ha discusso uno schema di legge per l'estensione a Roma e sua provincia delle leggi già vigenti nel resto del Regno d'Italia, sopra la soppressione religiosa e la conversione dei beni degli enti morali ecclesiastici. Oltre alle modificazioni gravissime recate dalla Commissione allo Schema del Ministero, la Camera, nel dibattere e votare i singoli articoli, ha decretato quasi in ciascuno di essi nuove disposizioni ancora più odiose e lesive di ogni diritto, che annientano, si può dire, le famiglie religiose e manomettono ogni loro legittima proprietà (...). Pertanto, rinnovando le nostre proteste, con esso le ragioni addotte nella circolare, che sotto il dì 4 ottobre 1871 abbiamo inviata a tutti i Signori Ambasciatori, Ministri, Incaricati di Affari, e Consoli accreditati presso la Santa Sede, dimostrando ad evidenza, che l'estinzione delle corporazioni religiose esistenti in Roma è un manifesto e odioso attentato contro i diritti degli stessi ordini religiosi (...) e massimamente contra i diritti spirituali inerenti al Capo visibile della Chiesa (...).

Protestiamo contro (...) la contraddizione di coloro che, dopo aver giurato di osservare e mantenere lo Statuto, dopo aver promesso solennemente al mondo cattolico di lasciare intatta l'autorità della Chiesa propongono e approvano leggi che sono contrarie al primo articolo dello Statuto e lesive oltremodo ai diritti e all'autorità spirituale del Romano Pontefice (...). Ci appelliamo al diritto individuale di associazione e di proprietà, al diritto pubblico delle genti, al diritto internazionale, che tutti e tre militano a favore della nostra esistenza e delle nostre proprietà». Nel documento di rinvia ad una Lettera del S.Padre al Card. Antonelli, 16 giugno 1872. (Allocuzione del S.Padre ai cardinali, del 23 dicembre 1872).

¹²¹ *Indirizzo di tutti i Superiori Generali (43) degli Ordini Regolari all'Episcopato (ringraziamento e grida d'aiuto). Stampata, 5 giugno 1873, AGOFM, Ult.Posiz.Cit., ff.185-186.* «(...) *Atrox enim ac maxime luctuosum a pluribus annis excitatum est bellum in Ecclesiam Christi; eoque infestissimi hostes contendere videmus, ut, per summam vim deleto civili Sedis Apostolicae sacro principatu, divinam ipsam Romani Pontificis auctoritatem (...). Ad hoc autem facilius, uti putant, consequendam, omnes Religiosos Ordines (...) e medio tollere statuerunt; eosque propositis iniquis legibus, e propriis domiciliis exturbare, rebus bonisque expoliare, et in sanctioris vitae proposito multimodis vexare vel penitus impedire praesumunt. Gravissima utique haec sunt mala, quae partim nobis inflicta, partim infligenda videmus (...)*».

espressamente riconosciute dallo Stato alla Chiesa dallo Statuto Albertino e dalla legge delle Guarentigie - i sacri testi laici ora negletti dalle autorità civili- preannunciano l'ipotesi di una reazione a termini di legge. A sostegno delle loro tesi, si appellano al liberalismo cavourriano, abiurato dalla politica corrente¹²². L'Archivio conserva alcune lettere relative all'esproprio del complesso conventuale romano dell'*Ara Coeli*¹²³. La soppressione legale di detto Convento messa in atto dalla Giunta Liquidatrice dovè rappresentare una dolorosa amputazione per l'Ordine francescano¹²⁴. Tale illazione sarebbe suffragata dalle lettere di protesta del Delegato Generale, Francesco da Salerno, verso la citata commissione ministeriale (ottobre 1873)¹²⁵.

¹²² *Lettera pubblica dei Vicepresidenti dell'Unione Cattolica Italiana (Giovanni Grassi, Niccolò Carlo Marescotti, Ottavio di Canossa, Ferdinando Folgore d'Acciano) deliberata nell'Adunanza generale in Firenze, il 22-24 giugno 1873, ai Padri Generali e Procuratori degli Ordini Religiosi in Roma, contro la soppressione. Stampata, 6 agosto 1873, AGOFM, Ult.Posiz.Cit., ff.197-198. «(...) Noi ci trattiamo sulla conversione e sulla possibile disposizione della proprietà. Gli incliti rappresentanti delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi o spogliati vedranno se ad essi sia dato ricorrere alle indipendenti magistrature, avvalendosi d'ogni mezzo di difesa che loro venga somministrato sia dal diritto di natura intangibile dalle leggi umane; sia dal diritto pubblico consacrato dallo Statuto, il quale nella proclamazione della religione di Stato riconosce implicitamente la vita civile degli enti ecclesiastici e garantisce l'inviolabilità di ogni proprietà senza eccezione; sia dal diritto emanante dalla stessa legge detta delle guarentigie.*

Quel che addolora noi cattolici si è che (...) non sia valsa neppure l'autorità del Cavour, il quale affermava nel 1858 alla Camera dei Deputati: "Io dico apertamente che l'incamerazione condurrebbe il governo e il paese alla rovina. Non si può fare proposta più illiberale di questa; ed io la combatterò non solo in nome degli interessi religiosi, ma in quello ancora e più specialmente della libertà (...)».

¹²³ *Lettera del Min. Gen. al Segretario Gen., Francesco da Salerno, sul sindaco della Postulazione, Sgr. Benz-Picci, che vuole investire il capitale "a nome suo", relativamente alla liquidazione dell'ara Coeli. Pregiera di agire con prudenza. Roma, 14 settembre 1873, AGOFM, Ult.Posiz.Cit., f.161.*

Lettera del Segretario Gen. al Min. Gen., minuta dell'incontro con il capo della Giunta Liquidatrice", 14 ottobre 1873, ff.160-163 (vi si afferma che il Convento sarà espropriato a breve e rimane la speranza che qualche suo locale sia lasciato a disposizione del Ministro Generale).

Lettera del Min. Gen. al Segretario Gen., 16 ottobre 1873, f.165 (vi si fa la proposta di evitare l'esproprio totale e si invoca l'intercessione degli ambasciatori d'Austria e di Francia e dei consoli di Perù, Bolivia e Argentina).

¹²⁴ Tra gli effetti dei provvedimenti di esproprio c'è l'obbligo dei frati rimasti nel convento alla convivenza con le guardie municipali occupanti. Cfr. CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 540. Circa gli organi deputati alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, la 17 settembre 1879, n.5069 volta a sopprimere la Giunta Liquidatrice ed il Regio commissario, ebbe una proroga (con 15 luglio 1882, n.848). Ancora ulteriori disposizioni seguirono per disciplinare le procedure eversive per Roma (RD 1 settembre 1885, n.3341) che provvede all'amministrazione del Fondo speciale costituito in Roma per usi di beneficenza e di religione della l.19 giugno 1873, n.1402 e alle operazioni di stralcio per le operazioni di liquidazione dell'Asse ecclesiastico della città, nonché la l.14 luglio 1887, n.4728 ed un RD 5 gennaio 1888, n.5165. Cfr. *Codice ecclesiastico*, cit., pp. 427 ss.

¹²⁵ *Protesta del Delegato Generale, Francesco da Salerno, contro la Giunta Liquidatrice, 27 ottobre 1873, AGOFM, Ult.Posiz.Cit., f.158. «Nell'appressarsi della Commissione della Giunta Liquidatrice dell'asse Ecclesiastico in Roma, allo scopo dell'impossessarsi, anche del locale ove da secoli è stata l'abitazione pacifica del R.mo Ministro Generale dell'Ordine dei Minori e suo officio nei diversi rami e famiglie, di cui esso si compone, in questo Convento di Ara Coeli, il sottoscritto (...) sapen-*

L'Archivio Generale della Curia Generale del Terz'Ordine di San Francesco, presso la Chiesa dei Ss. Cosma e Damiano in Roma, custodisce materiale sfuso sui possedimenti immobiliari del Terz'Ordine, con documenti di amministrazione che coprono, con molte lacune, i bilanci dell'Ottocento. Da un carteggio della prima metà del XIX secolo si apprende la pratica usuale della messa a frutto degli immobili a mezzo di contratti d'affitto¹²⁶. A seguito dell'estensione al territorio romano delle misure di liquidazione dell'asse ecclesiastico, il Vicariato si adopera per la messa a punto di uno strumento statistico di raccolta dati, onde poter disporre di un quadro realistico sulla consistenza patrimoniale delle Chiese ed edifici posseduti dai Terziari francescani. A tale scopo è preparata e trasmessa una lettera circolare indirizzata ai titolari degli edifici di culto ed enti ecclesiastici, formulata come prospetto di domande. Il modello, tuttavia, ad una lettura più attenta, non assolve alla sola funzione statistica sullo stato patrimoniale dell'ente ecclesiastico. Vi si affianca l'indicazione sulle vicende occorse all'immobile riguardo allo stato attuale (occupazione, soppressione, profanazione, distruzione), sulle misure coercitive subite (frutto annuo dei beni distratti), ma anche sulle eventuali proteste e controversie legali intavolate dai Superiori. È interessante osservare la preoccupazione degli Uffici centrali della Chiesa romana, ad un'informazione precisa delle eventuali attività di ingerenza esercitate dalle autorità civili¹²⁷.

do bene essere i detti locali di esclusiva proprietà della Santa Sede e dell'Ordine dei Minori, (...) con oblazioni pecuniarie li hanno sinora mantenuti, ampliati e conservati, sente tutto il dovere di protestare, come altamente protesta, a norma dei Sacri Canoni contro tutti quegli atti che si fanno, o si faranno dalla suddetta Commissione (...)». Ulteriori conferme sono in CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 548, e nota 133.

¹²⁶ *Documentazione sulla Provincia Romana (fald. R.67), Censi, Canoni. Att. Ss. Cosma e Damiano, Roma (1500-1800). Libro delle rendite del Convento, Giornale 10 (Manuale del Campione ove si tratta delle Provenienze ed altre notizie spettanti alla Provincia Romana, e Conventi della medesima, tanto di quelli che presentemente esistono, quanto di quelli che sono soppressi)*. Data incognita ma non posteriore al 1835.

Tra l'altro, riporta la registrazione dei canoni imposti ai conventi posseduti dal Terz'Ordine in Roma (es., fuori Porta S. Giovanni; dentro Porta San Lorenzo; Porta San Sebastiano, ecc.) e nel suburbio (Anguillara, Arsoli, Palestrina, Tivoli, ecc.), per il possesso di case, orti, vigne, canneti. Si registrano canoni attivi e passivi (che si pagano dai conventi) (pagg.217 a 274).

Gli strumenti di consultazione del libro sono corredati da un Indice delle rendite.

È riportata la descrizione delle «Case che si possiedono dal Convento dei Ss. Cosma e Damiano di Roma», con la storia dell'acquisto (donazione, con obbligo di messa cantata annua in favore dell'anima del donante) e la messa a frutto con contratto d'affitto il rinvio alle scritture d'archivio, le eventuali licenze del Camerlengo Apostolico, manutenzioni, accrescimenti dell'immobile e relative spese.

Quanto alle case possedute dai conventi TOR nella provincia romana (pp. 402-439), *Archivio Generale della Curia Generale TOR* (in seguito, AGTOR)

¹²⁷ Lettera, presumibilmente circolare, del Vicariato di Roma con cui si chiede di conoscere lo stato giuridico ed economico attuale delle Chiese possedute, «Dal Vicariato di Roma, li 23 settembre

Un altro resoconto attesta lo stato economico tutt'altro che florido in cui versa la Chiesa di Ss. Cosma e Damiano. Il *deficit* di bilancio verrà coperto, con spirito provvidenziale, da liberalità caritatevoli¹²⁸.

Fa da *pendant* alla circolare elaborata dal Vicariato per la conoscenza dei patrimoni residui delle chiese nella capitale, a seguito delle pianificazioni normative sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, una informativa indirizzata dagli uffici statistici del Comune di Roma, nel 1873, alle parrocchie¹²⁹. In veste di formale invito, il Municipio sottopone ai parroci una lista di quesiti che registrano le eventuali movimentazioni ed ampiezza della rendita, compresa l'indicazione dei benefattori, ed il titolo giuridico delle liberalità da cui la chiesa è stata gratificata.

L'Archivio di Stato di Roma custodisce un'importante mole di documenti sulla tenuta dei registri contabili dei conventi e congregazioni soppresse

1881. Lettera del Card. Vicario di Roma, al P.M. Francesco Salemi, Vicario Generale T.O. di San Francesco, per tutte le Chiese, Conventi e Monasteri dello stesso Ordine», con accluso modulo che enumera una serie di «Domande relative allo stato attuale delle Chiese e Luoghi Pii di Roma», del seguente tenore: 1. Nome e titolo ed un base storica del Capitolo, Convento, Monastero, Seminario, Collegio, Chiesa, Oratorio, Cappelle ecc.; 2. Se sia stato e sotto quale data soppresso, profanato, distrutto, occupato e a qual uso; 3. Indicazione degli atti e documenti relativi alla detta occupazione e degli officii ove esistono; 4. Se ebbe luogo protesta da parte dei Superiori, e nel caso affermativo se ne trasmetta copia; 5. Se e di quali e quanti Beni venne privato, e se fu soggetto a conversione o soppressione; 6. Se per i fatti anzidetti ebbero luogo liti e con quale esito, e se ne trasmettano gli atti e la sentenza; 7. Frutto annuo dei beni tolti, se e quale assegno a questo sostituito; 8. Se esistono obblighi di Messe, legati pii, ecc., e come siano adempiuti al presente e se e quale ingerenza vi prenda l'autorità governativa». *AGTOR, Amministrazione - Documentazione antica (1700-1890). Amministrazione (1880-1890), (fald. R.63).*

¹²⁸ «Copia del Resoconto dell'Introito ed Esito della Chiesa (dei Ss. Cosma e Damiano), esibito alla Sacra Congr. della Visita Apostolica, nel febbraio 1881: Introito annuale, tot. £.2020 (pari alla ricevuta di £.2000 dalla Giunta Liquidatrice e di £.20 dalla bussoletta delle offerte della Chiesa); Esito annuale, tot. £.2387 (per Messe solenni e funzioni liturgiche; lavori di manutenzione ordinari e straordinari, ecc.)». Scrive il Parroco e Rettore della Chiesa, Luigi Mentini, che: «il suddetto deficit [£.367] si potrà coprire con gli emolumenti lasciati dai Religiosi a vantaggio della Chiesa. Infine si fa riflettere che si è posto il resoconto di un solo anno, perché l'Introito è sempre uguale e l'Esito varia di poco, sia il più e il meno, in ogni anno». *AGTOR, Amministrazione - Documentazione antica (1700-1890).*

¹²⁹ «Direzione di Statistica e Stato civile. Comune di Roma (Informazioni intorno alle Parrocchie, diretta al Parroco dei Ss. Cosma e Damiano), Roma, 9 gennaio 1873. La R. Prefettura ha richiesto a questo Municipio informazioni e nozioni statistiche sullo stato patrimoniale delle parrocchie della città. Per potere corrispondere all'invito, prego la S.V.P. di volermi inviare il più breve tempo possibile le seguenti notizie: 1. Se cotesta Chiesa parrocchiale abbia beni propri e il loro ammontare presuntivo in capitale e in rendita; 2. In mancanza di beni propri della Chiesa, chi provveda alle spese di culto, e se lo faccia per obbligo, o per consuetudini, o di spontanea volontà; 3. A quale cifra ammontino presuntivamente le spese ordinarie di culto, compresa la manutenzione della Chiesa, sagrestia, arredi, cera, vino, salari d'inservienti e simili. (Il Sindaco)». *AGTOR, Amministrazione (1870-1879). Amministrazione - Documentazione antica (1700-1890), (fald. R.63).*

Sulle vicende occorre al convento di Ss. Cosma e Damiano, CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 289.

in Roma e nell'Agro romano¹³⁰. Per i Frati Minori Cappuccini del Convento romano in S. Maria della Concezione, ad esempio, il Libro delle entrate e uscite del lanificio per gli anni 1869-1875 offre un eloquente quadro delle assai disagiate condizioni di vita dei religiosi e dell'improbabilità di poter considerare l'attività economica del lanificio come sicura fonte reddituale o strumento di capitalizzazione¹³¹.

Volendo estendere lo sguardo alla gestione patrimoniale dei Minori Conventuali, francescani possidenti, questa volta, i registri sugli introiti ed esiti, tra il 1850 ed il 1873, dimostrano che la deroga al precetto pauperistico, certamente incontestabile, non offre appoggi all'arricchimento¹³². Le contabilità del Collegio di Sant'Antonio alle Quattro Fontane indicano semmai scarsità di profitti¹³³ o, al più, un tendenziale pareggio tra spese e

¹³⁰ Frati Minori Cappuccini: *Convento in S. Maria della Concezione*; Frati Minori Conventuali: *Convento in S. Antonio alle Quattro Fontane*; a S. Dorotea; ai SS. XII Apostoli; ai SS Bartolomeo e Francesco in Nettuno; a S. Francesco in Vetralla; Frati Minori Osservanti: *Convento in S. Sebastiano Fuori le Mura*; Frati Penitenti di Gesù Nazareno (cd. «Scalzetti»): *Convento in S. Maria delle Grazie a Porta Angelica*; in S. Maria degli Angeli in Marcello Martyrum.

¹³¹ «Introito del Lanificio. Nel tempo del Provincialato del M.R.P. Francesco Saverio da Bene, cominciando dai 25 aprile 1869. Con un credito originario totale ammontante a quella data, per un totale di £.373,60 e lievitato sino alla cifra di £.57.708.

Sulle disagiati condizioni economiche cui il Convento deve far fronte, fa luce una notazione alla pag.22 (le pagine del libro non sono numerate), secondo cui, nel giugno 1875: «Il Padre Provinciale Nicola da Pendenza, non potendo soddisfare, secondo il Convento, il grazioso prestito di lire 15.000 a Lui fatto dal Sig. Ubaldo Pagnani fin dal Giugno 1872, per non mancare di parola e non pregiudicare agli interessi del rid.o Signore, pregò ed ottenne dal Sig. Nicola Lucentini, attuale Sindaco della Provincia, che volesse prendere per sé un tale debito. Difatti il Sig. U.P. veniva pienamente soddisfatto dal Sig.N.L. ricevendo dal medesimo lire 15.000 a saldo dell'imprestito fatto siccome risulta dalla quietanza e documenti rimessi nelle mani del Sig. N.L. subentrando il medesimo creditore di egual somma al Provinciale pro tempore».

Che i bilanci del lanificio non attestassero una fonte reddituale su cui fare sicuro affidamento, è poi comprovato dal seguente: «Esito del Lanificio. Nel tempo del Provincialato del M.R.P. Francesco Saverio da Bene, cominciando dai 25 aprile 1869. Con un credito originario totale ammontante a quella data, per un totale di £.67,22 e giunto sino alla somma di £.62.846. Comprensivo, oltre che dei costi per i materiali di lavoro, delle somme retribuite settimanalmente ai lavoratori del lanificio». *Archivio di Stato di Roma* (in seguito, *ASRoma*). *Frati Minori Cappuccini. Convento in S. Maria della Concezione. Entrate e uscite del Lanificio (1869-1875 reg.)*, busta 715bis (Fondo Canonici Lateranensi in S.Pietro in Vincoli).

¹³² I superiori dei Minori Conventuali di S. Antonio alle Quattro Fontane e del Collegio per le missioni dei Cappuccini in via delle Sette Sale accoglievano Istituti di educazione per la formazione dei missionari. Questa circostanza permetteva loro di dichiararsi sottoposti all'autorità di *Propaganda Fide* e, perciò, di poter beneficiare delle esenzioni ex l.19 giugno 1873. Cfr. CARLO M. FIORENTINO, *Ult. loc. cit.*, p. 258.

¹³³ Introito per il mese di marzo 1850: «Affitto dell'orto. Dal Monastero di S. Norberto per il semestre anticipato a tutto il prossimo futuro settembre dell'affitto dell'orto (l. 45). Affitto di una camera. Dal Sig. GC per un mese e giorni cinque di affitto di una camera in S. Antonio a tutto maggio (l. 1,79). Indicazioni di voci varie di Esiti (cappellania, cibarie, carbone, legna, vino, pane, medicinali, barbiere, bucato, tassa del clero, organista, cera, acconcimi, libreria, attrezzi, compensi vari, messe, chiesa) e

ricavi¹³⁴. Questo assetto economico e la dipendenza giuridica da *Propaganda Fide* fatta presente dal rettore, il frate Salvatore Puccia, non riuscirono tuttavia ad evitare la procedura espropriativa¹³⁵.

Questa gestione, che ben si riconduce alla tradizione francescana dell'*usus pauper*, trova ulteriori conferme, scorrendo a ritroso nel tempo i bilanci di introiti attestanti le economie della menzionata comunità conventuale negli anni del pontificato di Benedetto XIV. È degno d'attenzione l'*incipit* che descrive la situazione di sofferenza economica e la difficoltà del convento nel far fronte a ingenti spese cui sono chiamati a contribuire tutti i religiosi secondo le proprie disponibilità¹³⁶. Né le cose cambiano di molto volendo spingere l'indagine in avanti di qualche decennio: dal «Libro dell'introito (1822-1849)» si trae che alla pratica ad un contributo «di solidarietà» da parte dei novizi si ricorre stabilmente ancora in tempi che non dovrebbero

di Introiti (ablazioni e vendite, messe, consolidati, censi, affitti di immobili, dozzine)». (1850-1859) *Amministrazione del Collegio di S. Antonio dei Minori Conventuali di Roma. Introiti ed Esiti, n.4*. «Introiti per febbraio 1874. Riporto di l. 929,55. Ricevuta dal Tesoriere della Giunta Liquidatrice, sono per il corrispettivo della espropriazione di questo Collegio, con decr. 26 genn° 1873, a tutto dicembre 1873, detratta la Tassa della ricchezza mobile e del collo, l. 1566,68; dal padre Gio. Spitieri per n. 26 Messe celebrate fuori del Collegio, l. 26, per un totale di l. 2.522,29. Pagamenti, pari a l. 2.206,73». (1850-1859) *Amministrazione del Collegio di S. Antonio dei Minori Conventuali di Roma. Introiti ed Esiti, n.3*. ASRoma, S. Antonio alle Quattro Fontane, busta 2412.

¹³⁴ Giornale di Cassa. Un tendenziale pareggio, o anche un «resto di Cassa», risulta dai Ristretti contabili del periodo amministrato. Identici rilievi, per la contabilità del 1876. (1863-1873) *Amministrazione del Collegio di S. Antonio dei Minori Conventuali di Roma. Introiti ed Esiti, n.3*. ASRoma, S. Antonio alle Quattro Fontane, busta 2412.

¹³⁵ CARLO M. FIORENTINO, *Ult.loc.cit.*, p. 161.

¹³⁶ «Del Ven. Collegio di Missionari della Religione, situato nel Luogo e Chiesa d^a prima della Madonna della Sanità, indi Sant'Efrem, e finalmente S. Antonio. Come e quando, e da chi siasi comprato dalla nostra Religione questo Luogo, e per qual fine, chiaramente apparisce dalla Copia dell'Instrumento, che si legge nel Libro degli Instrumenti spettanti a questo Luogo. In d^a Copia chiaramente si vede che alla Sagra Congregazione di Propaganda, da cui fu alla Religione venduto, costava scudi sette milla, cinquecento e novantuno scudo (...) La Religione lo comprò al prezzo di scudi sei milla; prezzo assai inferiore allo sborso già prima fattone dalla Sagra Congr.^{ne} e molto più inferiore alla stima, ch'era stata fatta da due Periti (...) (f.1) (...) fattone consapevole da me fra Lorenzo Panganelli, Procuratore Generale delle Missioni, fece tosto una lettera circolare, in cui esortava i suoi religiosi a contribuire due bajocchi i sacerdoti, ed un bajocco i laici al mese, fintanto che si riducesse d^o Luogo ad una forma decente, e si provvedesse di tutto ciò che è necessario per essere abitato da Religiosi. Fece ancora un'altra circolare in cui colle Facoltà impetrate da N^{ro} Sg^{re} Benedetto Papa XIV felicemente Regnante impose ad ogni Religioso Novizzo incarico di pagare una Doppia, e ogni Novizzo Laico uno Scudo per sostentamento dello stesso Collegio. Il Sud^o P^{re} R^{mo} Calvi Ministro Generale fece ancora una Lettera Conventuale diretta al P^{re} M^{ro} Giambatta Barreri da Modena, Definitore pp^o ed attuale Guardiano di questo Convento dei SS. XII Appostoli di Roma, in cui esortava i Religiosi qui stanziati sovvenire con qualche Limosina questo nascente Collegio. In questo Libro pertanto si segneranno con fedeltà quelle somme, che dalla pietà de Religiosi saranno ad un tale santiss^{mo} fine trasmesse (...)». (ASRoma), S. Antonio alle Quattro Fontane, busta 2411. Entrate (novembre 1748-settembre 1806). Libro dell'Introito.

più essere condizionati dall'emergenza. A tali entrate si affiancano le voci di pigioni per affitto, legati, oltre che messe o la vendita di prodotti della terra (grano, limoni, cedri, piantine di agrumi selvatici e prodotti dell'orto)¹³⁷.

Uno speciale interesse, ai fini di questa indagine, circonda i documenti custoditi nell'Archivio Storico del Fondo Edifici di Culto presso l'antico manufatto monastico del *Sessorium* eleniano, in Santa Croce in Gerusalemme. Nella porzione del complesso conventuale attualmente compreso nell'amministrazione del FEC-Ministero dell'Interno, e recentemente aperto alla consultazione degli studiosi, si conservano, tra gli altri, i Prospetti Verbali con gli atti delle prese di possesso praticati dalla Giunta Liquidatrice con allegati i quadri su cui sono registrati i titoli di rendita ed i debiti, nonché gli inventari dei beni mobili e immobili posseduti da ogni singola Casa religiosa romana, durante gli anni della soppressione dell'asse ecclesiastico, vale a dire in base alla l. n.1402 del 1873 e suoi regolamenti d'esecuzione¹³⁸.

Si tratta di un materiale di valore unico nel suo genere sia perché i Verbalì, in quanto autodichiarazioni relative alle sostanze patrimoniali dei conventi sottoscritte dai Padri guardiani, registrano, tra le asettiche righe di una pratica burocratica, la protesta spinta talvolta sino alla resistenza plateale contro le ricognizioni degli ufficiali governativi¹³⁹; sia perché assai spesso quelle reazioni al sopruso lasciano trapelare la sofferenza umanissima di chi pativa, con l'esproprio forzato di beni provvisti ai loro occhi di una valenza ben superiore al semplice valore venale, una più dolorosa lacerazione interiore, testimone della fine di una comunità e della sua plurisecolare storia; sia perché la formazione dell'inventario dei beni dà cognizione di un ritratto veritiero e completo dello stato economico, delle finanze e della gestione patrimoniale della comunità francescana.

Le pratiche, di cui si riporta in nota la struttura¹⁴⁰, si compongono di una

¹³⁷ Libro dell'Introito (1822-1849). (*ASRoma*), *S. Antonio alle Quattro Fontane*, busta 2411.

¹³⁸ CARMINE IUOZZO (a cura di), *Il Fondo archivistico* cit., spec. pp. 11-27.

¹³⁹ Cfr. CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 390, che riferisce della resistenza dei frati dei Ss. XII Apostoli, alla visita della biblioteca, o da parte dei Minori Osservanti di S. Isidoro, adducendo l'impossibilità di aprire le porte del convento senza il previo nulla osta dell'ambasciata.

¹⁴⁰ *Direzione Generale Fondo Culto. Asse Ecclesiastico di Roma. Atti della presa di possesso*, faldone 8, buste 82 ss.

Ogni busta contiene i seguenti documenti:

– «Giunta Liquidatrice dell'asse Ecclesiastico di Roma». Casa Religiosa. Verbale della presa di possesso (da parte della Giunta Liquidatrice) e formazione di inventario di beni già spettanti all'Ordine o Ente religioso con procedura ai sensi della l.19 giugno 1873, n.1402 e Regolamento esecutivo ex RD 21 giugno 1873.

– Serie di Quadri (contenenti la descrizione fisica dei beni mobili ed immobili appartenenti all'ente religioso e voci di bilancio spese e rendite) secondo questa sequenza: QUADRO I *recto*: «Fabbricato del

serie progressiva di quadri (tredici) con voci e sottovoci, comprensivi del patrimonio immobiliare urbano ed extraurbano (Quadri I-II) e mobiliare (Quadri III e IV).

Le voci di rendita e di capitalizzazione, la cui identificazione e certifi-

Convento» e sottovoci (1.Locali del Convento ad uso dei Religiosi; 2.Locali del Convento concessi in affitto od altrimenti produttivi di rendita; 3.Orti, giardini e terreni annessi al Convento); QUADRO I *verso*, è diviso in riquadri riportanti diverse notizie: -Descrizione dell'immobile (2); -Indicazione della reversibilità e a chi del patrimonio (3), ossia se il fabbricato è in tutto o in parte destinato all'istruzione, alla beneficenza, alla cura degli infermi o ad abitazione; -Situazione e consistenza, ossia ubicazione degli immobili (contrada) (4) e ampiezza di superficie in ettare (5), are (6) e centiare (7), con il valore reddituale, ossia -l'Indicazione della rendita censuaria o estimo catastale in lire italiane (8) e i numeri di mappa e di catasto (9).

Inoltre: la rendita lorda annua risultante da contratti o da registri di amministrazione (10); rendita presunta per quegli stabili per i quali la rendita non può desumersi da contratti o da registri d'amministrazione (11). Segue un riquadro sulle -spese, in tre sottovoci: amministrazione speciale (12); riparazioni (13); imposte (14). Infine una voce su eventuali osservazioni (15).

QUADRO II: «*Immobili, cioè Fabbricati urbani, Opifizi, Vigne, Poderi, Terreni, Fabbricati rurali ecc.*». Diviso in riquadri con criterio analogo al precedente quadro, con la differenza che al riquadro sulla -Descrizione (2) si elencano quattro tipologie fisse su: 1.dei fabbricati urbani; 2.degli Opifizi; 3.dei terreni con fabbricati rurali annessi o senza; 4.dei fabbricati rurali isolati. Al riquadro -Situazione e consistenza degli immobili, le voci (4-7) corrispondono a Provincia (4); Mandamenti (5); Comune (6); Regione o vocabolo (7).

QUADRO III: «*Mobili in genere, esclusi quelli esistenti nelle chiese e sagrestie e quelli da rilasciarsi ai religiosi per loro uso personale*». È composto come segue: -Descrizione per specie, qualità e numero (2) con due sottovoci: 1.d'ogni mobile od oggetto non esistenti nella Chiesa o Sagrestia e non necessari all'uso personale dei religiosi; 2.dei mobili ed strumenti destinati alla cura degli infermi, alla beneficenza, all'istruzione o ad uso dell'abitazione propria del Parroco. Valore per approssimazione (3). -Osservazioni (4).

QUADRO IV: «*Denaro, Biglietti, Cartelle di debito pubblico, provinciale, comunale, estero. Azioni industriali e simili, capitali, censi, canoni, livelli, decime ed altre annualità*». Il quadro è diviso nelle seguenti voci: -Specificazione degli articoli (2) nelle sottovoci su: 1.del denaro e biglietti; 2.delle cartelle dello Stato od estere o d'altro debito; 3.delle azioni industriali e simili; 4.dei capitali rimborsabili e; 5.dei canoni, censi e annualità diverse. -L'indicazione della reversibilità del destinatario (3); -La data e Rogito degli atti costitutivi del credito (4); -Cognome, nome, e residenza del debitore (5); -Capitale (6); -Rendita annua (7); -Osservazioni (8).

QUADRO V: «*Attrezzi di campagna, Bestiame, Granaglie, Vasi vinari, Scorte e simili*». Così suddiviso: -Qualità e quantità (2); -Valore per approssimazione, con tre sottovoci: 1.del bestiame e scorte (3); dei prodotti in natura (4); dei capitali industriali che non costituiscono dote del fondo (5). -Osservazioni (6).

QUADRO VI: «*Spese generali di amministrazione e personale relativo*», articolato come segue: -Nome, cognome e funzioni dell'impiegato (2); -Stipendio fisso in ragione di anno (3) e accessioni allo stipendio (4); -Altre spese diverse: natura delle spese (5) e loro ammontare (6); -Osservazioni (7).

QUADRO VII: «*Passività, pesi religiosi o di culto, capitali dovuti, annualità diverse aventi tratto successivo*». Il Quadro è diviso in questi settori: -Indicazione (2) 1.dei pesi religiosi, di culto, di beneficenza, di cura degli infermi o di istruzione; 2.dei capitali dovuti; 3.delle annualità diverse aventi tratto successivo; -Capitale (3); -Interesse o peso annuo (4); -Data e rogito dell'atto costitutivo delle passività (5); -Persona o ente morale creditore (6); -Osservazioni (7).

QUADRO VIII: «*Elenco delle scritture, libri e registri di amministrazione, titoli di credito, o altri documenti comprovanti diritti della Casa religiosa, atti di fondazione, dotazione, aumenti di dote ed in generale di tutte le carte che formano titolo*». Le voci sono così individuate: -Descrizione (2); -Data, anno, mese e giorno (3-5); -Registro (6); -Osservazioni (7).

cazione risulta più complessa, sono riferibili ad una serie assai puntuale di indici economici diversificati: le spese generali di amministrazione (Quadro VI); le passività ed ogni tipo di spesa o attività cui riferire un costo o un debito pendente (Quadri VII e XIII). Fondamentale il Quadro VIII, che impone l'attestazione dell'esistenza di ogni fonte contabile della Casa religiosa (scritture, libri e registri d'amministrazione) e che rappresenta la riprova tra le operazioni economiche compiute di fatto e ciò che è dichiarato. Un valore aggiunto, per le ricerche di storia dell'arte e la tutela, valorizzazione e ricostruzione delle vicende interessanti i beni culturali di interesse religioso, rivestono i Quadri X e XI¹⁴¹.

La descrizione delle sostanze patrimoniali del Collegio dei Minori Osservanti in S. Bartolomeo all'Isola si esaurisce a due ali di fabbricato, delle quali, l'una per lo svolgimento della vita della comunità francescana e l'altra (l'ala destra) destinata in locazione al Regio esercito sin dal 1870¹⁴², come fonte di una rendita annua che sopperisce la mancanza di un possesso di terra coltivabile. Il complesso immobiliare avrebbe le potenzialità per una maggior resa economica, ma la gestione, non certo indirizzata alla capitalizzazione, si riduce all'attività dell'Oratorio e alle esigenze di vita dei frati, o all'accoglienza dei religiosi per le missioni¹⁴³.

QUADRO IX: «*Chiesa annessa al Convento e relativa sagrestia*». -Descrizione (2); -Indicazione se parrocchiale, se reversibile e a chi (3); -Superficie in ettare, are, centiare (4-6); -Numeri di mappa o di catasto (7); -Spese di amministrazione (8) e riparazione (9); -Osservazioni (10).

QUADRO X: «*Arredi sacri, oggetti d'arte e simili esistenti nelle chiese e sagrestie annesse*». Il Quadro è diviso nelle voci: -Descrizione (2) 1. degli arredi, oggetti ecc. che debbono rimanere nelle chiese o sagrestie; 2. di quelli che sono reversibili ad individui o ad enti morali; -Valore accertato o presunto in via approssimativa (3); -Osservazioni.

QUADRO XI: «*Libri e documenti scientifici, monumenti ed oggetti d'arte non esistenti nelle Chiese o sagrestie annesse*». -Designazione per specie, qualità e numero (2) 1. dei libri e documenti scientifici; 2. dei monumenti ed oggetti d'arte; -Valore per approssimazione (3); -Persona o ente morale avente eventuale diritto a devoluzione delle rendite o degli oggetti in natura (4); -Osservazioni (5).

QUADRO XII: «*Mobili dei quali si propone il rilascio ad uso personale dei religiosi*». -Designazione per specie, qualità e numero (2); -Valore per approssimazione (3); -Osservazioni (4).

QUADRO XIII: «*Passività plateali*». Il quadro è articolato nei seguenti capi: -Oggetto e natura delle passività plateali (2); -Loro ammontare (3); -Persona o ente morale creditore (4); -Libro o documento dal quale le passività risultino (5); -Osservazioni.

¹⁴¹ Circa l'azione di incameramento di patrimoni librari, archivi e beni di valore storico artistico delle Case religiose soppresse, cfr. CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 393 ss.

¹⁴² Dei disagi dei frati Minori, a causa della concentrazione in luoghi ristretti da condividere con i soldati occupanti, riferisce CARLO M. FIORENTINO, *Ult. loc. cit.*, p. 540.

¹⁴³ *Giunta Liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. Casa religiosa. Posiz. Gen. n.83.* Verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni già spettanti all'Ordine Francescano. Minori Osservanti in S. Bartolomeo all'Isola (Anno 1874, 9 marzo).

QUADRO I «*Fabbricato del Convento*»:

Non dissimile il quadro economico del Convento dei Minori Osservanti in S. Sebastiano fuori le mura, per il quale non sono segnalati affitti, ma solo sostentamento dei Religiosi. Il possesso di una vigna e canneti non assicura rendite, tanto da indurre i frati a concederlo in affitto¹⁴⁴. L'importanza storica e delle attività parrocchiali del complesso monumentale avrebbe in seguito reso possibile ai religiosi di poter strappare al questore di Roma l'assenso alla ricostituzione della comunità dei confratelli¹⁴⁵.

Il quadro economico relativo al Convento dei Minori Riformati in S. Fran-

«Descrizione (1)»: «Tutto risulta dalla Chiesa e da due ale di fabbricato, le quali dalla fronte della Chiesa, fiancheggiano la Piazza sino alle teste interne dei due ponti.

Nell'ala destra della fronte della Chiesa, pian terreno e magazzini non appartengono al Collegio, salvo la Sagrestia ora occupata ad uso caserma dalle R. Truppe.

I Piano corridoio con doppio ordine di celle in n.19, tutto occupato ad uso caserma dalle R. Truppe sino dall'ottobre 1870. Il Piano con unico ordine di soffitte n.8 abitate per necessità dopo l'occupazione militare. Una fabbrica di recente costruzione con 4 vani per alloggio di Vescovi Missionari di *Propaganda Fide*. L'antica Torre dei Savelli con due vani uno sovrapposto all'altro (inabitabile).

Nell'ala sinistra della fronte della Chiesa. Un sotterraneo o grotta (vuoto). Pian terreno con vani n.8 ad uso di officine domestiche provvedute del puro necessario di utensili per il giornaliero esercizio.

I Piano. Corridoio con doppio ordine di vani o celle, tutte n.22. Un oratorio, in cui si celebra la messa dai sacerdoti convalescenti e si conserva il Ss.mo nella settimana Santa. II Piano, Corridoio con sola una linea di vani tutti n.14, dei quali uno ad uso di guardarobbe, e gli altri soffitte rese abitabili per casi di necessità.

Il Collegio di S. Bartolomeo non ha orto, ma all'estrema punta dell'Isola 15 piante d'agrumi».

«Rendita lorda annua risultante da contratti o da registri (10)»: «L'unica rendita annua del Collegio di S. Bartolomeo di l. 825 è quella che risulta dal contratto di locazione con il Ministero della Guerra per la Sagrestia e I Corridoio dell'ala destra ad uso Caserma».

QUADRO II. «*Immobili*»: «Negativa».

QUADRO IV. «*Denaro, biglietti... Capitali, censi...*». «Specificazione degli articoli (2)»: Sono indicati «11 titoli di legato; il consolidato della Chiesa di S. Bartolomeo; un legato pio per messe; un canone affrancato; un assegno depositi e prestiti».

QUADRO XI. «*Libri e documenti scientifici*». «Designazione (2)» «Piccola libreria con circa 1000 volumi donati per la maggior parte dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide per l'uso dei Missionari (...)».

¹⁴⁴ *Giunta Liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. Casa religiosa. Posiz. Gen. n.84.* Verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni già spettanti all'Ordine Franciscano Minori Osservanti in S. Sebastiano fuori le mura (Anno 1874, 21 maggio).

QUADRO I «*Fabbricato del Convento*»:

«Descrizione (2)»: «1 Un pian terreno consistente in 3 stanze di ingresso, Refettorio, Cucina e tinello con sua cantina. 2 I° piano consistente in 9 stanze ed una ad uso di libreria. 3 II° piano consistente in 7 stanze. 4 III piano consistente in 9 stanze. 5 Di più. Un ospizio in Roma nel Convento di Araceli, consistente in due piani, per ogni piano stanze 5 (o meglio bugigattoli) fra quali vengono comprese cucina e refettorio».

QUADRO II. «*Immobili*».

«Descrizione (2)»: «Una stalletta con un fienile; una vigna con canneto, contenente alberi 180 di vari frutti quasi tutti in età giovanile». «*Indicazioni (3)*»: «Ad uso del parroco pel mantenimento dei Religiosi, Parroco e Viceparroco». «*Osservazioni (18)*»: «Il caro prezzo cui andavano le opere, l'esperienza di alcuni anni di scarso raccolto, portavano seco una remissione anziché un guadagno, per cui si dovette venire alla determinazione di darla in affitto, onde almeno ritrarne un vantaggio (...)».

¹⁴⁵ CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 558.

cesco a Ripa, un complesso già bisognoso di riparazioni giacché «*in più punti minaccia rovina*», si correda della risoluta protesta del Padre guardiano, Ludovico da Roma¹⁴⁶. Questi si rifiuta di prestare collaborazione alla presa di possesso della Giunta Liquidatrice e «*dichiara di cedere unicamente alla violenza*». I trenta vani a disposizione dei frati sono descritti come «*piccolissime celle*» che per la «*ristrettezza miserabilissima*» e l'angusta posizione, assomigliano a «*piccoli covili*». L'orto, è un appezzamento di terra di «*scarsissimo sollievo*»¹⁴⁷.

Grandemente istruttivo è il rendiconto sottoscritto dal P. guardiano del Convento di S. Maria in *Ara Coeli*, Bernardino Toparini di Caprarola. La descrizione che questi fa dell'immobile insiste molto sulla natura spartana degli ambienti: vani per lo più oscuri e umidi e celle «*strettissime*», provviste del poco necessario al religioso, in conformità all'essenziale che è proprio della Regola. Una porzione di questi ambienti, distribuiti per lunghi corridoi e articolati secondo gli schemi architettonici dei chiostri ed i piani appartenenti agli uffici della Postulazione delle Cause dei Santi, o occupati dalla Curia Generalizia, o ancora dalle Commissioni internazionali per le missioni, sono

¹⁴⁶ In verità, la Commissione liquidatrice aveva gestito la procedura di esproprio con un riguardo non usuale (occupazione solo parziale dell'immobile e sostegno ai frati per le spese di manutenzione del convento) in virtù dell'essere il convento di San Francesco a Ripa la sede della Procura dell'Ordine. La stessa Giunta aveva riconosciuto al Convento la natura di fondazione a beneficio di stranieri (potendo così applicare il favore degli artt.23 e 24 della l.19 giugno 1873): orientamento che, contestato dall'ambasciata di Spagna, fu confermato dal Consiglio di Stato nel 1875. CARLO M. FIORENTINO, *Ult.loc.cit.*, pp. 137 e 331.

¹⁴⁷ *Giunta Liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. Casa religiosa. Posiz. Gen. n.85*. Verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni già spettanti all'Ordine Francescano Minori Riformati in S. Francesco a Ripa (Anno 1873, 5 novembre). Nel quale si aggiunge testualmente: «che il predetto padre Lodovico da Roma rispose che non potendo in nessun modo concorrere alla presa di possesso del sud.o convento e della Chiesa proibendoglielo le leggi canoniche, protesta come suo dovere, e dichiara di cedere unicamente alla violenza».

QUADRO I «*Fabbricato del Convento*»:

«*Osservazioni (15)*»: «Devesi bene osservare che dei dodici vani del piano terreno in parte hanno dovuto collocarsi macchine, legnami ed altro appartenente alla Chiesa, stante l'istantanea espropriazione -inoltre a piccolissime celle ove trovansi costretti dormire i Religiosi- un fienile similmente che sebbene con aria insalubre pur per la ristrettezza miserabilissima del Convento devono dormirvi. Di questi 30 vani, parte possono chiamarsi piccoli covili, ove non è tanto facile immaginarsi l'angusta posizione, privi d'aria e di luce. Altri ricevono aria e luce dal lucernale del tetto.

Questi appartengono al Procuratore Generale ed al P. Provinciale e sua rispettiva curia.

Di 4 vani appartenenti alla Postulazione uno ristretto a metà ed oscuro, ed altro ristrettissimo riceve luce da piccolissimo lucernale del tetto.

(Riferendosi ad un «orticino», n.6 progressivo) Se pur voglia chiamarsi Orto il piccolissimo terreno ora rimasto che appena dà scarsissimo sollievo al Convento per i pochi erbaggi che ne ricava la famiglia religiosa.

(Come osservazione di ordine generale, che fa riferimento alla precedente soppressione del 1871 per Roma, aggiunge e precisa) Non può darsi situazione veruna stanteche al Censo comprende anche il totale dell'area espropriata. In quanto alle spese di riparazioni ancora non può precisarsi stanteche il Convento in più punti minaccia rovina».

giuridicamente autonomi ed il «*P. Guardiano non ha giurisdizione alcuna*»; altri, sono stati adattati ad usi profani e riconvertiti per scopi militari, come carceri, per le esigenze dello Stato.

Che i Francescani non navighino nell'oro e che la gestione dell'unica fonte di reddito, il lanificio del convento, sia attività economica del tutto estranea ai frati, è linearmente spiegato dallo scrivente, che afferma di «*nulla ingerirsi del Lanificio*», la cui attività non solo «*non è sempre continua*», ma che non offre alcuna certezza economica: fatto in coerenza con la tenuta di una struttura produttiva con l'unico scopo di garantire «*il panno ai Religiosi... sempre a un dato e modicissimo prezzo*». Ne segue che «*un fondo cassa del lanificio non ha mai esistito*» e, semmai, possa accadere «*che il Lanificio resti di sotto*», e che l'amministrazione resti «*addietrata*» verso i prestiti liberali, per coprire le spese delle lane grezze. Dunque, nessuna capitalizzazione, ma un'esistenza alla giornata, con strumenti di lavoro concepiti al solo scopo della sopravvivenza e dell'essenzialità per la vita quotidiana. Ne segue, ancora, che tale modello di vita non richieda la conservazione di «*elenchi, scritture o registri*» per la tenuta dei conti, perché i religiosi, «*che vivono di semplice mendicizia*», si considerano come «*inquilini*» di ciò che non è loro¹⁴⁸.

¹⁴⁸ *Giunta Liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. Casa religiosa. Posiz. Gen. n.82. Prospetto-Verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni già spettanti all'Ordine Franciscano Minori Osservanti in S. Maria in Ara Coeli (Anno 1873).*

In esecuzione dell'art.10, l.19 giugno 1873, n.1402 e artt.13 e 14 Regolam. ex RD. 11 luglio 1873, n.1461, il sottoscritto P. Bernardino Toparini di Caprarola, attuale Guardiano, dichiara la consistenza dei beni mobili e immobili, ragioni e azioni, crediti e debiti dell'ente suddetto si come risulta dai Quadri n.I-XII che, riconosciuti veri e firmati, si allegano al presente.

QUADRO I «*Fabbricato del Convento*». «*Descrizione (1)*». «Appena fatto l'ingresso alla porteria del Convento di Araceli, a sinistra, salendo pochi scalini, si trova una stanza ove si cucina e prepara la minestra che suol darsi nel dopo pranzo a tutti i poveri che si presentano, uomini, donne e fanciulli: a destra v'è una piccola porta che conduce all'orto del med.º Convento della grandezza di circa 20 ettari di terreno e questo attesa la sua ristrettezza, e sterilità della terra che è tutta riportata con i suoi prodotti sarebbe appena sufficiente al mantenimento del Religioso che lo lavora, non potendo dare che 300 Lire di frutto.

Dalla Porteria del Convento, dopo fatti pochi passi, s'incontra l'altra porta per la quale si ascende a sette stanze quasi tutte anguste, che appartengono alla Postulazione delle Cause de' Santi. Si trova quindi altra stanza ove si trattengono tutto il giorno i portinari, e prima di sortire al primo Chiostro, tra dentro e fuori, vi sono altri tre vani oscuri ed umidi. Fatto l'ingresso al Chiostro da un angolo di questo si passa ad un salone con 4. vani, ed in altra parte di fonte altra stanza pel Barbieri e più altri due vani, in uno dei quali trovasi la Macchina dorata della Concezione, ed altri utensili per la Chiesa. Passando al pian terreno del secondo Chiostro vi sono due stanze, in una v'è la cera, e nell'altra paliotti, ed altri oggetti della Chiesa: evvi pure un magazzino spettante alla Postulazione delle Cause dei Santi, e più altri 3. vani oscuri, servendo ora uno di essi per carcere dei soldati, i quali occupano 4. grandi vani che sono nel corridoio che guida alle stanze degli americani.

Tra i due Chiostri vi è una gradinata che fa ascendere al lungo dormitorio che contiene 86. piccole stanze 3. delle quali con la loggia servono per la Curia Provincializia e 9. ad uso di Infermeria, avendo perciò nella parte esterna il loro campanello per il servizio del Religioso infermo: le rimanenti delle 86. sono abitate dai Religiosi. Tutte queste celle nella massima parte sono strettissime, e siccome

Anche la procedura di presa di possesso del Monastero di San Pietro in Montorio registra le proteste dei religiosi¹⁴⁹. In questo caso, tuttavia, la causa giuridica poggia su un fondamento di spessore: la natura di missioni

la Regola francescana proibisce le cose superflue e di lusso, perciò sono tutte fornite poveramente di un letticciuolo, un genuflessorietto, un tavolino con sopra una scanziola, e pochi libri del med.° Religioso, due o tre, o quattro seggiole, e per poca biancheria personale, una credenzuola, invece della quale alcuni Religiosi tengono una scrivania.

Nel medesimo dormitorio vi è una statua di legno della Madonna con altarino, un quadro di pittura ad olio, ed altri 24 mezzi quadri, ed anche più piccoli, tutti di pochissimo valore. Vi sono pure due orologi di ottone con la sua custodia».

«*Osservazioni* (15)» «Qui si è parlato del Convento che forma il primo Chiostro, e del pianterreno del secondo nulla dicendo di un appartamento di più camere detto degli Americani perché fabbricato da essi, e di altre località superiori occupate dalla Cura Generalizia, dalle due Commissarie di Spagna, e di Terra Santa, della nostra pubblica Libreria e sue stanze annesse, della Procura Generale di tutti i Minori Osservanti, e dell'altra Procura Generalizia per gli affari religiosi di Olanda, di Germania e d'Inghilterra, nelle quali località enunciate il P. Guardiano non ha giurisdizione alcuna».

QUADRO II. «*Immobili*».

«L'altissima povertà, nella quale è fondato il nostro Ordine francescano, ci divieta di avere, e perciò non abbiamo di proprio né Fabbricati urbani, né Vigne, né Poderi. Teniamo soltanto un Lanificio, che appartiene all'intera Provincia per rivestire i Religiosi di abito, e tonachette, ed in questo sono impiegati due Religiosi, e qualche secolare, sebbene il lavoro non sia sempre continuo, ma più volte interrotto a misura del bisogno.

È qui da notarsi che il P. Guardiano in nulla s'ingerisce sul Lanificio è però il seguente scarico vien dato dal Sacerdote che vi presiede in qualità di Prefetto (...)

[segue la descrizione dei macchinari ed altri strumenti per la produzione della stoffa e dei locali di cui si compone il Lanificio].

Un fondo di cassa del Lanificio non ha mai esistito, perché secondo il sistema della Provincia, si provvede in ogni anno la lana con quella quota di danaro che ciascun Convento assegna ad ogni individuo Religioso cioè 4. Romani per ogni anno, e che vengono mandati al Lanificio per detto fine. Ma per lo più accade che il Lanificio vi resti di sotto; perché essendo obbligato dare il panno ai Religiosi sempre a un dato e modicissimo prezzo (per la quale sola ragione si ritiene il Lanificio) quando le lane costano care non vi si ricava la spesa fatta; ed essendo privo di fondo non si sarebbe potuto tirare innanzi, se non vi fosse stato qualche piccolo guadagno nel dare a qualche amico secolare un poco di saja bianca, e se non si fosse ricorso talvolta ad un prestito, come accadde nel 1871. Che dovette farsi prestare dal sig. Gaetano Granaroli libre sedicimila di lana, al quale resta tutt'ora debitore di L.5750. Oltre circa L.13.000 in cui si trova addietrata la presente amministrazione. Però vi sono attualmente 2000 libre di lana, che si sta lavorando per completare il vestiario dei Religiosi di quest'anno, per cui si spera che col'esito dell'attuale lavoro si potrà compensare almeno in parte la spesa fatta per le lane».

QUADRO VIII «*Elenco delle scritture, libri e registri...*».

«Siccome i Religiosi Francescani Minori Osservanti dimoranti nel Convento di *Araceli* non sono che semplici inquilini, ed il pieno diritto e diretto dominio è tutto della Santa Sede, che ne concede loro il semplice uso, ed approvò che vivessero di semplice mendicizia senza possedimento alcuno di beni terreni, ne segue che essi Religiosi vivano senza elenchi di scritture, di registri, di documenti e di carte che formano titolo.

Fu Innocenzo IV che nel 1250. il dì 6. Giugno gli cedette l'Aracelitano Convento con una Bolla Pontificia che incomincia *Longas ignis* riportata anche da P. Casimiro da Roma nella sua bella opera intitolata = *Memorie storiche della Chiesa e Convento di S. M. in Araceli*».

QUADRO X «*Arredi sacri...*».

[Ricca *Descrizione* (1) e ricche *Osservazioni* (4)].

¹⁴⁹ Cfr. CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 384.

estere di cui lo stabile francescano è funzionale. Vertenze in cui ambasciate estere rivendicavano verso il governo italiano il diritto al riconoscimento di una immunità da opporre alle norme oppressive, comprendono, del resto, anche la Chiesa dei Minori Osservanti di S. Isidoro ed altre ancora¹⁵⁰. Lo scopo del riconoscimento di un'immunità che tramutava da civilistica in rappresentativo-diplomatica ha indotto a promuovere un giudizio nel foro civile romano, con il sostegno di *Propaganda Fide* e della notabilità della diplomazia spagnola.

L'immunità agli effetti delle leggi eversive, si osserva, è comunque stata già oggetto di un accordo bonario (consolidato da rogito notarile) tra le parti contendenti, tanto che la Giunta Liquidatrice non contesta i diritti della Legazia spagnola su parte del Monastero, riconoscendone l'antico diritto di patronato della Corona e, insieme, le incombenze di manutenzione. Quanto alla descrizione del patrimonio, è singolarmente ricca di notizie la ricostruzione delle sostanze mobiliari e minuziosamente particolareggiata l'elencazione dei canoni, censi e assegni di debito pubblico sul convento¹⁵¹. Anche

¹⁵⁰ In tal caso le rimostranze furono espresse dal governo inglese. CARLO M. FIORENTINO, *Ult. loc. cit.*, p. 352. Che la disciplina legislativa di espropriazione diretta verso le numerose fondazioni estere presenti a Roma possa sollevare questioni diplomatiche «qui pouvait susciter des embarras extérieurs a l'Italie», è osservato da ALPHONSE BOS, *La loi italienne cit.*, p. 17.

¹⁵¹ *Giunta Liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma. Casa religiosa. Posiz. Gen. n.86.* Verbale di presa di possesso e formazione d'inventario dei beni già spettanti all'Ordine Franciscano per il Monastero dei Minori Osservanti Riformati a S. Pietro in Montorio (Anno 1876, 21 agosto). Il Superiore del Convento, Sacerdote Bernardo Gerini [dietro la formula di rito dell'«invito a prestarsi in contraddittorio del delegato della Giunta Liquidatrice (Sig. Agostino Tobone), all'eseguimento della commessagli operazione»] «ha risposto dichiarando di protestare in nome suo come capo del Collegio nonché a nome del Cardinale Prefetto di Propaganda e di S. E. il Ministro di Spagna debitamente autorizzato che non trattasi di Famiglia Religiosa soggetta a soppressione nel Regno d'Italia, ma invece di Missionari esteri; Che il locale e tutti gli annessi appartiene alla Spagna e ciò con espresse riserve che rimangono salvi gli atti giudiziari pendenti avanti il Tribunale civile di Roma [rinvio al retro].

Retro: «Acciò il Delegato retroscritto risponde che dà atto della protesta del Cardinale Franchi Alessandro; quanto poi all'altra protesta presentata a nome del Ministro di Spagna dichiara di non poterla accettare per gli accordi precedentemente passati fra il Governo e la Legazione di Spagna. Dopo di che il Delegato, avendo fatta distribuzione delle cartelle di pensione a quei Religiosi ai quali per trovarsi nelle condizioni volute dalla Legge, venne dalla Giunta liquidata la pensione, e cioè il Sac. Gerini Bernardo e il Sac. Profazi Giuseppe (...) questi hanno risposto di non volerle accettare. Interpellato dal Delegato il Padre Guardiano quali fossero i Religiosi attualmente conviventi in Convento rispose essere i seguenti (...).

QUADRO I «*Fabbricato del Convento*»:

«Descrizione (1)»: «Il Convento di San Pietro in Montorio è in tre piani, dei quali il primo si compone di sette vani tra grandi e piccoli, il secondo si compone di quarantaquattro celle, il terzo si compone di altre otto celle. Sonovi poi alcuni sotterranei, la Cantina e la grotta, attorno al convento vi sono adiacenti terreni coltivati ad orto il di cui prodotto viene goduto dai Religiosi, e due piccioli boschetti, attigui al convento».

«Osservazioni (15)»: «Con rogito notarile (...) registrato il primo settembre 1876 (...) la Giunta

in questo caso, tuttavia, non si trova traccia di capitalizzazioni o concentrazioni di ricchezza a fini speculativi.

7. Conclusioni

Si è qui inteso esaminare, a larghi passi, e entro un ambito geografico circoscritto, la storia economica del cenacolo francescano tra il XIII e il XIX secolo: un periodo sovrapponibile a quello esaminato da Jemolo nella sua analisi storico-giuridica sulla povertà minoritica.

La verifica sulla teorizzata capitalizzazione dei patrimoni conventuali dei Minori Osservanti e Cappuccini, contestata dal citato Maestro, si è snodata lungo tre percorsi ricostruttivi: le indagini statistiche apostoliche pre e post-tridentine; le posteriori misure di liquidazione e ammortizzazione dell'asse ecclesiastico poste in essere nell'evo napoleonico e nella più matura età risorgimentale; i documenti d'archivio relativi ai bilanci economici stesi dalle amministrazioni conventuali e all'attività «eversiva» praticata dalla Giunta Liquidatrice nella Roma della «*debellatio*» ed umbertina. Sulla base di tali risultanze e dall'incrocio dei dati, sembra potersi affermare che il severo giudizio di Jemolo sul lassismo dei Minori Osservanti e dei Cappuccini verso il precetto della *paupertas* non tenga conto di molte contingenze e che, dunque, soffra di parzialità.

Quelle conclusioni non sembrano armonizzarsi con le politiche liberali e nazionaliste del XIX secolo – tutt'altro che tolleranti verso la Chiesa ed i suoi privilegi –, ma che hanno spesso mantenuto in via informale una

Liquidatrice dell'asse ecclesiastico ha ceduto in proprietà e consegna alla Legazione di Spagna, il Convento, la Chiesa ed annessi (...) alle seguenti condizioni: 1.° Il diritto di Patronato della Corona spagnola e ristretto alla Chiesa e annesso Tempietto del Bramante, coll'obbligo al Patrono del mantenimento delle Fabbriche, arredi sacri, ed officatura della Chiesa. La nomina del Rettore dev'essere approvata dal Governo del Re. 2.° La rimanente parte del Convento ed annessi va destinata a sede dell'Accademia Spagnuola e Pensionato di Belle Arti in Roma. 3.° Oltre ecc. come all'atto. Gli altri censi o redditi di dotazione o spettanza di detta Casa Religiosa restano alla Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico.

QUADRO II. «*Immobili*». «Nulla».

QUADRO II. «*Mobili in genere*». (È data una descrizione minuziosa e dettagliatissima dei beni mobili che arredano i diversi ambienti, a partire dalla Sagrestia e a seguire, con la descrizione di tutti gli arredi delle diverse celle componenti i Piani dello stabile).

QUADRO IV. «*Denaro, biglietti...*» (Descrizione minuziosa dei canoni, censi, annualità e assegni di debito pubblico).

QUADRO IX. «*Chiesa annessa al Convento e relativa sagrestia*». (Anche per l'edificio di culto la descrizione è dettagliata ed esauriente. Si aggiunge tra le «Osservazioni» (10) la precisazione della consegna dell'immobile alla Legazione spagnola). Cfr. CARLO M. FIORENTINO, *Chiesa e Stato a Roma* cit., p. 332.

posizione derogatoria, o apertamente favoritiva, nei confronti degli Ordini mendicanti; non reggono al vaglio dei bilanci conservati negli archivi delle Case generalizie dei rami francescani che attestano, attraverso introiti ed esiti, profili finanziari assai contenuti, con esercizi notevolmente modesti, o anche deficitari, privi di finalità speculative ma a malapena capienti nella copertura delle spese vive per il sostentamento dei frati e per la manutenzione dei manufatti conventuali e dei luoghi di culto.

Perplessità ulteriori sorgono dal dato storico cognito ed esaminato da Jemolo, delle concessioni privilegiate pontificie, il cui effetto avrebbe frustrato l'originaria austerità della Regola. Se l'accettazione di legati e di fondazioni impone serie riflessioni sulla questione, più disagiata sembra potersi ascrivere a privilegi economici tali da snaturare la *paupertas*, la facoltà di trattenere l'elemosina -se e nei limiti in cui venga concepita come mezzo di stretto sostentamento o per la conservazione dei luoghi di Terra Santa e non come «questua superflua»- o di detenere un'area cimiteriale propria¹⁵².

Certo, l'osservazione di Jemolo sulle ragioni e modalità per cui «svanisce il fervore riformista» e, soprattutto, i Minori Osservanti cedono, analogamente agli altri Ordini possidenti, alle lusinghe delle «finzioni legali destinate a mantenere la carenza della proprietà» e stemperano la condizione eroica dell'incertezza sull'avvenire, è un elemento concreto di riflessione¹⁵³.

Non sembra tuttavia che l'interpretazione lassista del precetto e l'ingresso di deroghe e strategie giuridiche abbia snaturato e privato del suo rigore mistico e vincolante il principio francescano dell'«*usus pauper*». L'analisi dei Registri sui rendiconti di bilancio dei conventi francescani, poi, ci dischiude un orizzonte dell'economia claustrale che impone, per lo meno, un notevole temperamento all'austero giudizio.

Si è qui, inoltre, sorvolato su un altro capitolo della storia economica francescana ricco di implicazioni per la sua diretta aderenza con il precetto dell'«*usus pauper*» e con l'idea, evidentemente sottovalutata da Jemolo, che la materiale detenzione di un bene è condizione per operare il bene (non necessariamente il proprio). Ci si riferisce al contributo dei Minori Osservanti alla lotta contro il dilagante fenomeno usurario in crescita e il sostegno economico, oltre che spirituale, offerto alle classi povere nell'emergente realtà comunale trecentesca. L'esperimento dei Monti di Pietà e dei Monti Frumentari¹⁵⁴ è un'iniziativa esclusiva dei Minori Osservanti ed in parte raccolta

¹⁵² ARTURO CARLO JEMOLO, *Saggio su l'ordinamento patrimoniale* cit, pp. 88 e 133.

¹⁵³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Ult.loc.cit.*, p. 88 e p124.

¹⁵⁴ Rappresentano un ulteriore allargamento, già attuato con i Monti di Pietà, dell'area del prestito. Vedasi MARIO SENSI, «*Monti frumentari*», in *DIP*, VI, Roma, 1980, coll.115-119.

dai Cappuccini i quali, nel rispetto della *paupertas*, ma nel contestuale *usus* dispositivo dei beni, si fanno inventori e promotori del primo esperimento di prestito in forma di economia assistenziale e di previdenza sociale¹⁵⁵. Lo strumento creditizio basato su uno scopo caritativo è la più convincente risposta dell'etica economica francescana, volta a favorire il risparmio delle classi umili distraendole dall'alta esposizione al cappio dell'usura¹⁵⁶.

È stato bene osservato come i Monti di Pietà, seguendo lo scopo istituzionale dell'assistenza finanziaria al popolo minuto, abbiano inteso a certe condizioni «porre sotto controllo lo stesso pauperismo»¹⁵⁷, così confermando nella forma più autentica il rapporto specialissimo e distaccato che contraddistingue questi religiosi con il danaro ed i *bona materialia*¹⁵⁸, ma anche offrendo un nuovo ed inatteso percorso di sviluppo alla carica rivoluzionaria della Regola di Francesco.

¹⁵⁵ LORENZO DI FONZO, «*Francescani*», cit., coll.499-500.

¹⁵⁶ PAOLA LANARO, *Prestito e carità nei Monti di pietà: una riflessione storiografica*, in AA.VV., *L'uso del denaro*, cit., p. 92.

¹⁵⁷ PAOLA LANARO, *Ult.loc.cit.*, p. 95.

¹⁵⁸ Sin dai primi tentativi volti ad organizzare i Monti di pietà (il primo esperimento risalirebbe a Francesco da Empoli, a Firenze, nel 1358) venne stabilito che la concessione di danaro dietro pegno fosse posta in essere a condizioni miti e senza interessi. Cfr. GIUSEPPE CONIGLIO, «*Monti di Pietà*», cit., coll.1378-1380.